

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 44

mercoledì, 07 settembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE II	4
CORTE COSTITUZIONALE	
- Ricorsi	5
Ricorso contro la Regione Toscana per per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge Regione Toscana del 24 maggio 2022, n. 15, "Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003".	5
SEZIONE III	20
COMMISSARI REGIONALI	
- Ordinanze	21
ORDINANZA 1 settembre 2022, n. 113	
Art. 5 del DL 50/2022 - Modifica ordinanza commissariale n. 86/2022: integrazione ufficio commissariale di avvalimento con IRPET.	21
ORDINANZA 2 settembre 2022, n. 114	
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - D.P.C.M. 15/12/2021 - Piano Nazionale 2021 impegno di spesa per la realizzazione degli interventi.	24
ORDINANZA 2 settembre 2022, n. 115	
O.C.D.P.C. 630 del 03/02/2020 - ordinanza del soggetto attuatore n.13/2022: liquidazione spese enti locali rimborso Comune di Calcinaia.	32
ORDINANZA 2 settembre 2022, n. 117	
O.C.D.P.C. n. 892 del 16/05/2022 - Ordinanza di liquidazione spese a favore di enti locali per spese OCDPC n. 630/2020.	36
ORDINANZA 2 settembre 2022, n. 118	
OCDPC n. 872 del 04 marzo 2022. Affidamento del servizio in somma urgenza per l'alloggiamento e l'assistenza temporanea dei cittadini ucraini, presso la struttura denominata "Starhotels Vespucci" in comune di Campi Bisenzio (FI), all'impresa Starhotels S.p.a.,Codice CIG: 917818912B.	42

ORDINANZA 2 settembre 2022, n. 119	
OCDPC n. 872 del 04 marzo 2022. Affidamento del servizio in somma urgenza per l'alloggiamento e l'assistenza temporanea dei cittadini ucraini, presso la struttura denominata "Etrusco Arezzo Hotel" in comune di Arezzo, all'impresa Rigablu 1230 S.r.l., Codice CIG: 9173998EA1.	
.....	61
ORDINANZA 2 settembre 2022, n. 120	
OCDPC n. 872 del 04 marzo 2022. Affidamento del servizio in somma urgenza per l'alloggiamento e l'assistenza tempora- nea dei cittadini ucraini, presso la struttura denominata "Hotel Granduca" in comune di Grosseto, all'impresa SO.F.I.S. Servizi S.r.l., Codice CIG: 9160117FAA.	
.....	77
ORDINANZA 2 settembre 2022, n. 121	
OCDPC n. 872/2022 - Approvazione di un protocollo di intesa per la realizzazione del Progetto "Uffizi Care".	
.....	94

SEZIONE II



II

CT 28109/22 – Avv.ti M.L. Guida - G. Di Leo

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso (ex art. 127, comma 1, Cost.)

per

il **Presidente del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14.07.2022

ricorrente

contro

la **Regione Toscana** (c.f. 01386030488; PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it), in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze (FI)

intimata

per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge Regione Toscana del 24 maggio 2022, n. 15, pubblicata nel BUR n. 26 del 03.06.2022, recante “Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003”

per violazione

degli artt. 9, e 117, commi secondo, lett. s), e terzo Cost., nonché del principio di leale collaborazione, in relazione agli artt 1 e 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150; al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; all'art. 3 della legge 10 febbraio 2006, n. 96; agli artt.135, 143 e 145 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Con la legge 24 maggio 2022, n. 15, la regione Toscana ha provveduto a disciplinare “l’oleoturismo” e “l’ospitalità agrituristica”, anche modificando la propria legge n. 30/2003 recante *“Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana”*.

In particolare, l’articolo 7, comma 1, della predetta legge n. 15/22 ha modificato l’articolo 17 della l.r. n.30/2003, rubricato *“Immobili destinati all’attività agrituristica”*, inserendo, al comma 1, lett. c), il numero 3-bis, volto a consentire l’utilizzo, ai fini dello svolgimento dell’attività agrituristica, *“dei trasferimenti di volumetrie disciplinati all’articolo 71, comma 2, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014, all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: a) interventi di addizione volumetrica; b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria”*.

Per effetto di tale modifica, l’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 risulta così modificato: *“1. Possono essere utilizzati per l’attività agrituristica: “c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da: “3-bis) trasferimenti di volumetrie disciplinati all’articolo 71, comma 2, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014, all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: a) interventi di addizione volumetrica; b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria;”*.

L’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 15/2022 presenta profili di illegittimità costituzionale, in quanto, per le ragioni che di seguito si illustrano, risulta lesivo

dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio stabiliti dall'articolo 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 - come attuato con il decreto ministeriale n. 1444 del 1968 - e dall'articolo 3 della legge 10 febbraio 2006, n. 96; dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, poiché incide sulla pianificazione paesaggistica, con invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato; dell'articolo 9 della Costituzione, che sancisce la rilevanza della tutela del paesaggio quale interesse primario e assoluto (Corte cost. n. 367 del 2007), in considerazione dell'abbassamento del livello della tutela del paesaggio; del principio di leale collaborazione, per violazione dell'impegno assunto dalla Regione con il Piano di indirizzo territoriale a consentire l'edificazione di nuovi volumi in zona agricola in casi eccezionali e residuali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone, pertanto, il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

1. Illegittimità dell'art. 7, comma 1, della legge 24 maggio 2022, n. 15 per violazione 117, terzo comma, Cost., in riferimento agli artt. 1 e 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150; al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (artt. 2, 3 5, 7, 8 e 9), all'art. 3 della legge 10 febbraio 2006, n. 96,

La novella in esame consente trasferimenti di volumetria in zona agricola e, conseguentemente, nuove edificazioni finalizzate all'attività agrituristica, in violazione delle stringenti e particolari limitazioni poste all'attività edificatoria in zone agricole dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. Legge Urbanistica), al fine di *“favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo”* (art. 1 della citata legge).

Per il conseguimento di tali finalità, la stessa legge urbanistica, all'articolo 41-quinquies, commi ottavo e nono, prevede rispettivamente che: *“[8.] In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli*

esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. [9.] I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima”.

In attuazione della predetta disposizione, il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ha individuato, all'articolo 2, lettera e), tra le “zone di territorio omogenee”, anche “*le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone”.*

Il citato D.M. n. 1444 del 1968 definisce non solo i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 3 e 5) fissando le quantità minime di queste ultime, ma anche i limiti inderogabili di densità edilizia (art. 7), di altezza degli edifici (art. 8) e di distanza tra i fabbricati (art. 9) che vanno rispettati per le diverse zone territoriali omogenee.

In particolare, per quanto attiene alle zone agricole, per tutelare il paesaggio e l'ambiente e per controllare la densità edilizia, è prevista **la sostanziale inedificabilità.** Anche nei limitati casi in cui è ammessa l'attività edificatoria nelle zone agricole, la stessa è estremamente ridotta, ed è stabilito un limite massimo e inderogabile con indice di edificabilità a fini di insediamento residenziale pari a 0,03 metri cubi per metro quadro (cfr. articolo 7, n. 4), del d.m. n. 1444 del 1968).

Nell'ottica delle stesse finalità di salvaguardia delle zone agricole, l'articolo 3 della legge 10 febbraio 2006, n. 96, recante “*Disciplina dell'agriturismo*” prevede che: “*Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti*

nel fondo”(comma 1)” *Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi*” (comma 2). *“I locali utilizzati ad uso agriturstico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali”* (comma 3). (enfasi aggiunta)

La disciplina statale stabilisce, dunque, che:

- (i) l’esercizio dell’agriturismo debba avvenire in edifici già esistenti sul fondo, eventualmente oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, e che non sia invece consentita, a tal fine, la realizzazione di interventi di nuova costruzione;
- (ii) i locali utilizzati ad uso agriturstico siano assimilabili a ogni effetto alle abitazioni rurali e, quindi, i relativi volumi debbano essere presi in considerazione ai fini del calcolo delle potenzialità edificatorie, nel rispetto dell’indice volumetrico di cui al richiamato articolo 7, n. 4), del d.m. n. 1444 del 1968.

Con riferimento alla nozione di interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lett. d), del TUE, la giurisprudenza ha chiarito che *“la ristrutturazione edilizia si caratterizza per la diversità dell’organismo edilizio prodotto dall’intervento di trasformazione rispetto al precedente (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2016 n. 4267 e 27 aprile 2016 n. 1619; sez. V, 12 novembre 2015 n. 5184) e che essa si distingue dalla nuova costruzione perché mentre quest’ultima presuppone una trasformazione del territorio, la ristrutturazione è invece caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto, in quanto tale trasformazione vi è in precedenza già stata (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 12 maggio 2014 n. 2397; 6 dicembre 2013 n. 5822; 30 marzo 2013, n. 2972)”* (Cons. Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 4728).

La nozione di ristrutturazione edilizia va quindi interpretata tenendo conto della necessità che permanga pur sempre un collegamento che consenta di ritenere che il

manufatto demolito sia quello stesso che viene ricostruito. Conseguentemente, **se è vero che la ricostruzione può avvenire con modifica dei vari parametri edilizi, tuttavia tale ricostruzione deve comunque avvenire in un sedime che, seppure non coincidente, deve essere necessariamente prossimo a quello originario, e certamente localizzato nello stesso lotto urbanistico ove si trovava l'immobile demolito.** Diversamente, non sarà possibile parlare di ristrutturazione edilizia, dovendo ravvisarsi un intervento di nuova costruzione, in quanto viene reciso ogni legame con il volume demolito.

La traslazione di volumi edilizi su un lotto diverso comporta, infatti, il mutamento del carico urbanistico ascrivibile al lotto di destinazione e, quindi, si configura come un intervento che, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, determina una nuova trasformazione del territorio.

Deve, altresì, evidenziarsi che la legge regionale n. 30 del 2003 non riproduce le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 96 del 2006, secondo cui "*I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali*"), ma, all'articolo 17, comma 2, stabilisce soltanto, che "*L'attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione*". **Ne deriva che i trasferimenti di volumetria in zona agricola previsti dalla legge regionale non risultano soggetti al limite di volumetria stabilito per le edificazioni residenziali in zona agricola, previsto dall'articolo 7, n. 4), del d.m. n. 1444 del 1968 e operante anche ai fini della destinazione ad agriturismo, in virtù dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 96 del 2006.**

La *ratio* del predetto articolo 3 è stata ampiamente illustrata dalla giurisprudenza di codesta Corte, la quale nella sentenza n. 96 del 2012, ha affermato che "*L'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 – come pure l'art. 3, primo comma, della precedente legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) – contiene un principio fondamentale, la cui ratio è quella di promuovere l'attività agrituristica, senza tuttavia*

consentire edificazioni nuove ed estranee allo svolgimento delle attività agricole in senso stretto, allo scopo di garantire il mantenimento della natura peculiare del territorio e preservarlo così dalla proliferazione di fabbricati sorti in vista soltanto dell'esercizio di attività ricettive in immobili non facenti parte, ab origine, dell'azienda agricola. 3.2. – La norma statale sopra citata si limita all'enunciazione di un principio, destinato a trovare specifiche attuazioni nelle legislazioni delle diverse Regioni, in conformità alle caratteristiche morfologiche, storiche e culturali di ciascuna di esse. Tale principio pone un limite rigoroso, escludendo che possano essere destinati ad attività agrituristiche edifici costruiti ad hoc, non «già esistenti sul fondo» prima dell'inizio delle attività medesime. Si vuole in sostanza prevenire il sorgere ed il moltiplicarsi di attività puramente turistiche, che finiscano con il prevalere su quelle agricole, in violazione della norma codicistica prima citata e con l'effetto pratico di uno snaturamento del territorio, usufruendo peraltro delle agevolazioni fiscali previste per le vere e proprie attività ricettive connesse al prevalente esercizio dell'impresa agricola”.

La disciplina prevista dall'impugnata norma della legge regionale n. 15/22, infatti, nel consentire i trasferimenti di volumetrie solo per gli immobili appartenenti al patrimonio rurale esistente, pone effettivamente precisi limiti che dovrebbero tutelare il territorio rurale, prevedendo che i trasferimenti, fermi restando i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, possano essere effettuati all'interno dell'intero territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: a) interventi di addizione volumetrica; b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria.

La disposizione regionale risulta, tuttavia, lesiva dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui all'articolo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge 17

agosto 1942, n. 1150, **che impone il rispetto dei limiti inderogabili di densità edilizia previsti per le diverse zone del territorio comunale, come declinati per le zone agricole dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, il quale fissa un indice di edificabilità, disponendo che, all'interno di questi ambiti, è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per metro quadro, e con l'articolo 3 della legge n. 96 del 2006.**

La disciplina regionale in esame, ponendosi in contrasto con la ratio della prescrizione contenuta nel d.m. 1444 del 1968, determina, infatti, il rischio di una indiscriminata proliferazione di volumetrie nelle aree agricole, con conseguenziale superamento dei suddetti limiti di densità, mediante trasferimenti (anche “extrafondo”) di cubatura.

Nel caso in esame, infatti, la traslazione di volumi al di fuori del contesto nel quale si trovavano i manufatti demoliti, e potenzialmente anche a distanza di chilometri da questi ultimi, non può che determinare la qualificazione dell'intervento come “nuova costruzione”; qualificazione che è già sufficiente a far emergere il contrasto insanabile della legge regionale con la previsione dell'articolo 3 della legge n. 96 del 2006, secondo cui possono essere destinati ad agriturismo esclusivamente volumi edilizi già esistenti sul fondo.

Il predetto decreto ministeriale, infatti, nel prescrivere la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, persegue lo scopo di garantirne un assetto ordinato.

I limiti così imposti hanno efficacia vincolante anche nei confronti del legislatore regionale, come peraltro chiarito da codesta Corte costituzionale, secondo cui “[...] i limiti fissati dal D.M. n. 1444 del 1968, che trova il proprio fondamento nell'art. 41-quinquies, commi 8 e 9, della L. 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale (ad esempio, sentenza n. 232 del 2005) [...] costituendo essi principi fondamentali della materia, in particolare come limiti massimi di densità edilizia a tutela del “primario interesse generale all'ordinato sviluppo urbano” (Corte cost., sent. 20 ottobre 2020, n. 217).

Allorchè, dunque, - come nel caso di specie è avvenuto - il legislatore regionale introduce arbitrariamente deroghe a tali limiti, consentendo trasferimenti di volumetria in zona agricola, ammette interventi che possono potenzialmente cagionare effetti gravemente pregiudizievoli per il territorio, in quanto idonei a determinare un aggravio del carico urbanistico/edilizio nelle aree interessate e, come si è sopra evidenziato, la proliferazione di volumetrie nelle aree agricole, con esiti arbitrari e irragionevoli.

Sul punto, va infatti ribadito che in base alla disciplina urbanistica la delocalizzazione è da considerarsi a tutti gli effetti una nuova costruzione (art. 3 TUE), e comunque lo spostamento di volumetrie edilizie entro lotti a destinazione agricola, senza il rispetto del limite volumetrico stabilito dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 (non richiamato dalla norma impugnata), determina di per sé la violazione della lettera e della ratio della disciplina concernente l'edificazione in zona agricola, la quale è diretta a contenere, **non solo la quantità totale dei volumi edilizi realizzabili nelle zone agricole, ma anche la loro concentrazione sul singolo lotto, proprio allo scopo di evitare la creazione di veri e propri insediamenti urbani in zona agricola.**

La legge regionale in esame si pone, dunque, in contrasto con l'articolo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come declinato per le zone agricole dall'articolo 7, n. 4 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con l'articolo 3 della legge n. 96 del 2006, violando l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia "governo del territorio", della quale le predette disposizioni statali costituiscono principi fondamentali vincolanti per le Regioni .

Con l'impugnata norma il legislatore regionale ha, quindi, esorbitato dai limiti della propria potestà normativa che codesta Corte ha individuato nella determinazione delle modalità concrete di attuazione dei principi fondamentali posti dalla disciplina statale.

2. Illegittimità dell'art. 7, comma 1, della legge 24 maggio 2022, n. 15, per violazione degli artt.117, secondo comma, e 9 Cost., in riferimento agli artt.135, 143 e 145 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), all'art. 3

della L. 96 del 10.02.2006, all'art. 7 n. 4 del D.M. n. 1444 del 1968, e per violazione principio di leale collaborazione

L'impugnata norma regionale contrasta, altresì, con l'articolo 117, comma secondo, lettera s), Cost., poiché incide sulla pianificazione paesaggistica, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato, attuata dagli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto non risponde alla finalità indicata dal Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT).

Infatti, la disciplina del vigente Piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica della Toscana, frutto di intesa con lo Stato, stabilisce, quale obiettivo dell'invariante strutturale *"I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali"* relativi al paesaggio rurale, *"il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale"* (articolo 11 della Disciplina del PIT).

In base alla suddetta disposizione, rispondente all'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo entro il 2050, l'edificazione di nuovi volumi in zona agricola deve avere carattere eccezionale e residuale, risultando giustificata soltanto in presenza di esigenze che non possono essere soddisfatte diversamente.

L'impugnata disciplina, che determina la trasformazione del territorio attraverso i suddetti trasferimenti di volumetria in zona agricola, è stata adottata dalla Regione in via del tutto autonoma e avulsa dal quadro di riferimento costituito dalle previsioni del piano paesaggistico. Quest'ultimo - che deve essere elaborato secondo il modulo della pianificazione concertata e condivisa, prescritto dalle norme statali (artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali) - costituisce il solo strumento idoneo a garantire l'ordinato sviluppo urbanistico e a individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del citato codice.

L'articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004), invero, dispone che lo Stato e le Regioni assicurano la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione e la gestione del territorio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tal fine, devono sottoporre a specifica normativa

d'uso lo stesso territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistici – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, la cui elaborazione deve avvenire congiuntamente tra Ministero e Regioni. Ciò in ragione della competenza esclusiva statale in ordine ai beni paesaggistici.

L'art. 143 descrive il contenuto del piano, che è ricognitivo, prescrittivo e propositivo.

L'art. 145, comma 3, sancisce il principio di sovraordinazione dei piani paesaggistici rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale

Nel nostro ordinamento, dunque, in materia di pianificazione e tutela del territorio e dei beni ambientali, da un lato gli strumenti di tutela dei valori paesaggistici sono sovraordinati e cogenti per gli assetti regionali e comunali (da ultimo C.Cost. sentenza 5666/21; in termini sentenza 1190/21: *“In materia di tutela paesaggistica le disposizioni dei relativi piani sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore”*); dall'altro vi è un principio di leale collaborazione, nella individuazione dei piani paesaggistici e nella loro applicazione e tutela.

Entrambi questi principi risultano violati dalla normativa impugnata, anche in considerazione del mancato rispetto dell'impegno assunto dalla Regione con il Piano di indirizzo territoriale a consentire l'edificazione di nuovi volumi in zona agricola in casi eccezionali e residuali.

Inoltre, l'articolo 7, comma 1 della legge regionale in questione, determina un abbassamento di tutela del paesaggio, in violazione anche dell'art. 9 della Costituzione, che ne sancisce la rilevanza quale interesse primario e assoluto (Corte cost. n. 367 del 2007).

Difatti, nonostante l'impegno espressamente previsto nel Piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica, **frutto di intesa con lo Stato**, l'edificazione di nuovi volumi in zona agricola deve avere carattere eccezionale e residuale, risultando giustificata soltanto in presenza di esigenze che non possono essere soddisfatte diversamente.

La norma regionale impugnata, al contrario, **comporta la delocalizzazione - proprio in zona agricola - di volumi originariamente esistenti in altre porzioni del territorio comunale o anche dal territorio di altri comuni, e ciò sulla base di una scelta dell'imprenditore agrituristico, senza che emergano elementi atti a dimostrare l'assoluta necessità di tali ulteriori volumi edilizi.**

Al riguardo, si evidenzia come il limite massimo - e inderogabile - di edificabilità in zona agricola rappresenta principio informatore del d.m. n. 1444 del 1968, ed è da intendersi riferito al singolo lotto, non già alla zona agricola interamente considerata. La circostanza che i volumi oggetto del trasferimento, avendo a oggetto immobili già esistenti sul fondo e destinati comunque allo svolgimento delle attività agricole, rientrerebbero fra quelli già ammessi nella zona agricola in considerazione, non è idonea a sottrarre la norma alla dedotta censura di incostituzionalità.

Invero, la concentrazione su un unico lotto di volumi provenienti da altri lotti, deve ritenersi preclusa, in quanto tale operazione verrebbe a creare un vero e proprio insediamento abitativo, una lottizzazione, che - com'è noto - è vietata in zona agricola.

Deve infatti tenersi presente che i volumi delocalizzati, una volta "atterrati" in zona agricola e destinati ad agriturismo, sono da qualificare come volumi residenziali, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge n. 96 del 2006.

Come detto, la legge regionale consente di delocalizzare volumi a destinazione rurale presenti nello stesso Comune, anche a notevole distanza rispetto all'area c.d. "di atterraggio", o addirittura anche volumi esistenti nel territorio di altri Comuni, purché all'interno della stessa azienda agricola. Tale spostamento determina, quindi, necessariamente un incremento del carico urbanistico nel lotto di "atterraggio", in quanto si tratta di volumi abitativi che non erano presenti nel medesimo lotto e che potrebbero provenire anche da siti posti a molti chilometri di distanza rispetto all'area di intervento.

In tal modo, la legge regionale realizza dunque un meccanismo di elusione dei limiti all'edificazione residenziale in zona agricola previsti dall'articolo 7, n. 4 del

d.m. n. 1444 del 1968, in combinato disposto con l'articolo 3 della legge n. 96 del 2006, perché consente di cumulare su un fondo agricolo volumi rurali non preesistenti su quel fondo, per destinarli ad agriturismo.

In tal modo si vanifica lo scopo stesso della pianificazione paesaggistica, **che tende a valutare le trasformazioni del territorio non in modo parcellizzato, ma nell'ambito di una considerazione complessiva del contesto tutelato specificamente demandata al piano paesaggistico.**

Con l'impugnata norma, quindi, la Regione manifestamente elude il principio posto dal piano, secondo cui l'edificazione in zona agricola ha carattere del tutto eccezionale e residuale.

In proposito, con una recente sentenza codesta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge regionale - peraltro di una Regione a statuto speciale - che, nel consentire la proroga di disposizioni in deroga alla pianificazione urbanistica, ammetteva reiterati e rilevanti incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente, isolatamente considerati e svincolati da una organica disciplina del governo del territorio così trascurando l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, e così danneggiando il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale (Corte cost., sent. 28 gennaio 2022, n. 24).

La disciplina regionale impugnata, dunque, si pone anche in contrasto col principio di leale collaborazione cui si informano le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e determina una lesione della sfera di competenza statale in materia di tutela del paesaggio, in considerazione della violazione del richiamato impegno, assunto dalla Regione, a consentire l'edificazione di nuovi volumi in zona agricola in casi eccezionali e residuali.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, l'articolo 7, comma 1 della legge regionale in oggetto risulta lesivo dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio stabiliti dall'articolo 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 - come attuato mediante il decreto ministeriale n. 1444 del 1968 - e dall'articolo 3 della legge 10 febbraio 2006, n. 96; dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, poiché incide sulla pianificazione paesaggistica, con invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, e dell'articolo 9 della Costituzione, che sancisce la rilevanza della tutela del paesaggio quale interesse primario e assoluto (Corte cost. n. 367 del 2007), in considerazione dell'abbassamento del livello della tutela del paesaggio.

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI:

“Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 1, della legge Regione Toscana n. 15 del 24.05.2022, per violazione degli artt. degli artt. 9, e 117, commi secondo, lett. s), e terzo Cost., nonché del principio di leale collaborazione, in relazione agli artt.1 e 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150; al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; all'art. 3 della legge 10 febbraio 2006, n. 96; agli artt.135, 143 e 145 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Si producono:

1. copia della legge regionale impugnata;

2. copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14.07.2022, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 22.07.2022

Maria Letizia Guida
Vice Avvocato Generale

Generoso Di Leo
Avvocato dello Stato

SEZIONE III





REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 113 del 01/09/2022*Oggetto:*

Art. 5 del DL 50/2022 - Modifica ordinanza commissariale n. 86/2022: integrazione ufficio commissariale di avvalimento con IRPET

Gestione Commissariale: D.L. n.50/2022 - Commissario di Governo rigassificatore Piombino

Direzione Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dirigente Responsabile: Paolo PANTULIANO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°1

ATTI COLLEGATI

<i>Tipo Atto</i>	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo modifica</i>
Ordinanza commissariale	86	28/06/2022	Integrazione

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2022, n.91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ed, in particolare, l'articolo 5 che prevede le disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale, mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto già esistente, per far fronte alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, a seguito della nota crisi aperta con il conflitto bellico tra Ucraina e Russia;

VISTO che il medesimo articolo 5 su richiamato, al comma 1, stabilendo che la realizzazione delle succitate opere ed infrastrutture connesse costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, prevede a tal fine la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di uno o più Commissari straordinari di Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 giugno 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 10/06/2022 al n. 1585 e trasmesso al Presidente della Giunta regionale in data 17 giugno 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Toscana è nominato Commissario straordinario di Governo, ai sensi e per le finalità di cui al citato articolo 5 del D.L. 50/2022;

VISTE:

- l'ordinanza commissariale n. 86/2022 con cui è stato costituito l'ufficio commissariale e sono state individuate le prime strutture componenti, di cui si avvale il sottoscritto;
- l'ordinanza commissariale n. 97/2022 con cui è stato dato avvio al procedimento unico ai sensi dell'art. 5 del citato D.L. 50/22;
- l'ordinanza commissariale n. 103/2022 con cui è stato integrato l'ufficio di avvalimento del sottoscritto e sono state individuate alcune disposizioni per il procedimento unico in essere;
- l'ordinanza commissariale n. 112/2022 con cui è stato ulteriormente integrato l'ufficio di avvalimento succitato;

PRESO ATTO che è necessario procedere ad una ulteriore integrazione dell'ufficio di avvalimento predetto con il seguente istituto:

- I.R.P.E.T. (Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana), per le valutazioni di competenza sugli aspetti socio-economici relativi alla realizzazione della opera in questione;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di integrare l'ordinanza commissariale n. 86/2022, modificata dalle ordinanze commissariali n. 103/2022 e n. 112/2022, individuando quale ulteriore componente dell'ufficio commissariale di avvalimento il seguente istituto:
 - I.R.P.E.T. (Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana), per le valutazioni di competenza sugli aspetti socio-economici relativi alla realizzazione della opera in questione;
2. di rinviare a successivi atti eventuali integrazioni e modifiche della presente ordinanza;
3. di comunicare la presente ordinanza a tutti i soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

Il Commissario Straordinario di Governo
Eugenio Giani

Il Direttore Generale



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 114 del 02/09/2022*Oggetto:*

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - D.P.C.M. 15/12/2021 - Piano Nazionale 2021 impegno di spesa per la realizzazione degli interventi

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE TUTELA ACQUA, TERRITORIO E COSTA

Dirigente Responsabile: Marco MASI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°1**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elenco interventi con finanziamenti

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Elenco interventi con finanziamenti

e2869291a7de0929bde68e72a13faffccc25592a9d8daba4d873d71d6f8b5e8a

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale

VISTO, il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO l'art. 36-ter, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;

VISTO l'art. 15, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha ulteriormente modificato l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevedendo, in particolare, che *«Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»*;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica n. 534 del 15/12/2021 relativo all'approvazione dell'elenco degli interventi regionali di mitigazione del dissesto idrogeologico ammessi a finanziamento;

PRESO ATTO che nel sopracitato D.M. 534 del 15/12/2021:

- si stabilisce che la differenza tra l'importo delle risorse spettanti alla Regione Toscana e l'ammontare del finanziamento definito con il medesimo atto, pari ad Euro 1.676.082,48, vada attribuita, a favore della medesima Regione, nelle prossime programmazioni;
- si dà atto che la copertura finanziaria degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, pari ad Euro 25.263.515,82, è garantita nell'ambito delle risorse presenti sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della Transizione Ecologica

Preso atto dell'ordinanza n. 15 del 02/03/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi e disposizioni per l'attuazione del Piano Nazionale 2021, registrata alla Corte dei conti il 23 marzo 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 722;

Preso atto del Decreto Direttoriale della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche n. 34 del 24/05/2022 di erogazione delle risorse finanziarie;

PRESO ATTO che nel Piano Nazionale 2021 ricadono i seguenti interventi finanziati per progettazione con il Fondo Progettazione:

- 09IR213/G1 - Completamento cassa di espansione T. Iolo Ponte alla Dogaia e Cassa di espansione T. Vella loc. Figline - lotto cassa di espansione Torrente Vella
- 09IR273/G1 - Intervento di consolidamento opere di difesa idraulica del Torrente Ombrone in provincia di Prato II° Lotto
- 09IR445/G1 - Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana
- 09IR230/G1 - S.P. 20 Lavori di messa in sicurezza km 6+750
- 09IR268/G1 - S.P. 610 Ripristino carreggiata a seguito evento franoso

PRESO ATTO inoltre che l'intervento del fondo progettazione 09IR522/G1 Sistema di laminazione torrente Ema è stato suddiviso in due lotti 09IR913/G1 – “Sistema di laminazione torrente Ema: Lotto 1 - Cassa di espansione Consuma” e 09IR914/G1 – “Sistema di laminazione torrente Ema: Lotto 2 - Cassa di espansione Cascine del Riccio monte”, finanziati entrambi all'interno del PN 2021;

CONSIDERATO che la somma complessiva del finanziamento delle progettazioni di cui ai punti precedenti a valere sul fondo progettazione è pari ad euro 258.904,56 e di questi risultano già liquidati dal ministero il primo acconto del 26% pari ad euro 67.315,19;

TENUTO CONTO che il fondo progettazione è un fondo di rotazione e pertanto tale acconto è stato scorporato dall'erogazione effettuata dal ministero con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche n. 34 del 24/05/2022 che risulta pari ad euro 25.196.200,63;

PRESO ATTO che le somme di cui sopra sono state versate nella contabilità speciale 5588 aperta presso la Tesoreria di Firenze in data 07/06/2022 per un importo complessivo di euro 25.196.200,63;

PRESO ATTO che ad oggi la situazione delle liquidazioni a valere sul fondo progettazione in relazione alla liquidazione del 26% effettuata dal ministero è la seguente;

intervento	finanziamento	26,00% liquidato dal MiTE	Erogato a valere del fondo progettazione	Differenza
09IR213/G1	€ 59.718,00	€ 15.526,68	€ 11.943,60	
09IR522/G1	€ 127.312,56	€ 33.101,27	€ 50.925,02	
09IR273/G1	€ 13.635,00	€ 3.545,10	0	
09IR445/G1	€ 15.714,00	€ 4.085,64	€ 7.306,58	

09IR230/G1	€ 24.210,90	€ 6.294,83	€ 23.861,98	
09IR268/G1	€ 18.314,10	€ 4.761,67	16.907,68	
Totali	258.904,56	67.315,19	110.944,86	-43.629,67

CONSIDERATO che per ogni intervento l'eccedenza della liquidazione rispetto al 26% erogato dal Ministero viene recuperata sul finanziamento complessivo dell'intervento e pertanto sulle risorse a valere sul presente Piano;

PRESO ATTO pertanto che sugli interventi sopracitati la quota del fondo progettazione già liquidata è riassorbita dal finanziamento assegnato con la presente ordinanza;

TENUTO CONTO che ad oggi dei 258.904,56 risultano liquidati euro 110.944,86 a valere sugli Interventi di cui sopra;

PRESO ATTO per quanto sopra che risultano, in quanto liquidate in eccedenza rispetto al 26% già decurtato dal MITE da decurtare sull'importo erogato per il finanziamento del Piano 2021 somme per euro 43.629,67, da attribuire a favore del fondo progettazione quali somme a disposizione del Commissario;

Rilevato pertanto che la quota di finanziamento non ancora erogata per gli interventi di cui al presente atto risulta pari ad euro 25.152.570,96

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi del Piano Nazionale 2021, di cui alla presente ordinanza, sono state acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA" e che la gestione della spesa sarà articolata in capitoli riferiti ad ogni singolo intervento relativamente alla natura della spesa stessa;

RITENUTO necessario assumere sulla contabilità speciale n. 5588 gli impegni di spesa sui capitoli istituiti con il presente atto, limitatamente agli interventi nei quali è individuato un Ente attuatore delegato dal Commissario di Governo, come espressamente indicato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le amministrazioni centrali di cui al citato art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTA la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1a “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 1.287,1 milioni - interamente attribuiti a “progetti in essere” dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021-, e per il quale è stato individuato il Ministero per la Transizione Ecologica quale Amministrazione Centrale;

VISTA la nota del MiTE ns. prot. n. 168468 del 26.04.2022 con la quale, tra l’altro, tra gli interventi selezionati per poter concorrere al sopra citato investimento vengono compresi quelli del Piano Nazionale 2021 oggetto del presente atto;

CONSIDERATO che su tali interventi è in corso un’attività istruttoria congiunta tra Regione e Ministero al fine di verificare le condizionalità del PNRR e che tale attività istruttoria si concluderà con atto dello stesso Ministero che individuerà nel dettaglio gli interventi che concorreranno al PNRR;

CONSIDERATO, pertanto, che, nelle more della conclusione della suddetta attività ricognitiva, tutti gli interventi del Piano Nazionale 2021 dovranno essere attuati sulla base, oltre che dell’ordinanza n.15 del 02.03.2022, delle disposizioni attuative del PNRR così come richiamate dall’attestazione, allegata alla sopra citata nota del MiTE del 26.04.2022, che gli Enti attuatori e i Settori di cui il Commissario si avvale dovranno sottoscrivere qualora gli interventi di propria competenza siano inseriti nel PNRR e, comunque, -anche nelle more della conclusione della suddetta fase istruttoria- prima di richiedere l’erogazione del finanziamento o procedere con le liquidazioni;

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare l’Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto, contenente gli interventi ammessi al finanziamento in oggetto e l’indicazione dei soggetti attuatori per la relativa attuazione ovvero, per gli interventi attuati direttamente dal sottoscritto, dei Settori regionali di cui avvalersi, per l’importo totale di euro 25.263.515,82;
2. di dare atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi del Piano Nazionale 2021 di cui alla presente ordinanza sono state acquisite sulla contabilità speciale n. 5588 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”; la gestione della spesa sarà articolata in capitoli riferiti ad ogni singolo intervento relativamente alla natura della spesa;
3. di assumere sulla contabilità speciale n. 5588 gli impegni di spesa sui capitoli istituiti con il presente atto, limitatamente agli interventi nei quali è individuato un Ente attuatore delegato dal Commissario di Governo, come espressamente indicato nell’allegato A al presente atto per l’importo totale di euro 21.017.726,77 e di procedere agli adeguamenti contabili a valere sui capitoli del fondo progettazione della C.S. 5588 compresa l’attribuzione di euro 43.629,67 a favore del fondo progettazione quali somme a disposizione del Commissario
4. di dare atto che, nelle more della conclusione della suddetta attività ricognitiva, tutti gli interventi del Piano Nazionale 2021 dovranno essere attuati sulla base, oltre che

dell'ordinanza n.15 del 02.03.2022, delle disposizioni attuative del PNRR così come richiamate dall'attestazione, allegata alla nota del MiTE del 26.04.2022 citata in premessa, che gli Enti attuatori e i Settori di cui il Commissario si avvale dovranno sottoscrivere qualora gli interventi di propria competenza siano inseriti nel PNRR e, comunque, -anche nelle more della conclusione della fase istruttoria congiunta tra Regione e Ministero di cui in premessa- prima di richiedere l'erogazione del finanziamento o procedere con le liquidazioni;

5. di comunicare il presente atto ai Settori regionali costituenti l'Ufficio del Commissario e ai Soggetti attuatori.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Marco Masi

Il Commissario di Governo
Eugenio Gianì

Il Direttore
Giovanni Massini

ALLEGATO A

Codice ReNDIS	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	ENTE ATTUATORE	SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO	Importo totale dell'intervento (Euro)	Importo cofinanziamento con altre risorse (Euro)	Importo finanziato piano 2021 (Euro)	Importo erogato a valere sul fondo progettazione (Euro)	Importo residuo da erogare (Euro)	Importo da impegnare con il presente atto (Euro)
09R913/G1	CL7H21003010005	FIRENZE	BAGNO A RIPOGLI	Consuma	Sistema di laminazione torrente Ema: Lotto 1 - Cassa di espansione Consuma	Consorzio di Bonifica 3 Media Valdarno	G.C. Valdarno Superiore	€ 3.649.000,00	-	€ 3.649.000,00	€ 29.751,10	€ 3.619.248,90	€ 3.619.248,90
09R914/G1	CL7H21003020005	FIRENZE	BAGNO A RIPOGLI	Cascine del Rizzio	Sistema di laminazione torrente Ema: Lotto 2 - Cassa di espansione Cascine del Rizzio monte	Consorzio di Bonifica 3 Media Valdarno	G.C. Valdarno Superiore	€ 2.597.000,00	-	€ 2.597.000,00	€ 21.173,92	€ 2.575.826,08	€ 2.575.826,08
09R015/G4	E77814000360005	LUCCA	Massarosa	Montramito	Gora di Stiva ripristini argini e adeguamento portata duecentennale IV lotto	Commissario di Governo (G.C. Toscana Nord)	G.C. Toscana Nord	€ 1.180.000,00	-	€ 1.180.000,00	-	€ 1.180.000,00	-
09R014/G3	H87H21000810001	MASSA CARRARA	CARRARA	Avanza-Marina di Carrara	Bacino T. Farnignola: asportazione dei sedimenti di fondo - Fossa Maestra e altri canali	Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord	G.C. Toscana Nord	€ 1.400.000,00	-	€ 1.400.000,00	-	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
09R212/G1	C35819000000005	PRATO	PRATO	Figline di Prato	Completamento cassa di espansione 1. Iolo Ponte alla Doglia e Cassa di espansione T. Vella loc. Figline - lotto cassa di espansione Isponte Vello	COMUNE DI PRATO	G.C. Valdarno Centrale	€ 1.164.940,00	-	€ 1.164.940,00	€ 11.943,60	€ 1.152.996,40	€ 1.152.996,40
09R273/G1	D23H19000880001	PRATO	POGGIO A CAIANO	Poggio a Caiano	Intervento di consolidamento opere di difesa idraulica del Torrente Ombrone in provincia di Prato II Lotto	Commissario di Governo (G.C. Valdarno Centrale)	G.C. Valdarno Centrale	€ 600.000,00	-	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	-
09R445/G1	D76819001160001	AREZZO	CASTEL FOCOGNANO	Pieve a Socana	Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana	Commissario di Governo (G.C. Valdarno Superiore)	G.C. Valdarno Superiore	€ 710.000,00	-	€ 710.000,00	€ 7.306,58	€ 702.693,42	-
09R230/G1	B27H21005780001	FIRENZE	MARRADI	Marradi	S.P. 20 Lavori di messa in sicurezza km 6+750	CITTA' METROPOLITANA FI	G.C. Valdarno Superiore	€ 500.000,00	-	€ 500.000,00	€ 23.861,98	€ 476.138,02	€ 476.138,02
09R268/G1	B27H21005790001	FIRENZE	FIRENZUOLA	Brusciaia	S.P. 610 Ripristino carreggiata a seguito evento frinoso	CITTA' METROPOLITANA FI	G.C. Valdarno Superiore	€ 370.000,00	-	€ 370.000,00	€ 16.907,68	€ 353.092,32	€ 353.092,32
09R915/G1	CL7H21007820002	FIRENZE	CAMPI BISENZIO	Campi Bisenzio	Int. urgenti sul T. Marina Stralico 5 adeguamento arginature da ferrovia a strada periferici niccoli - sottotraccia B	Consorzio di Bonifica 3 Media Valdarno	G.C. Valdarno Centrale	€ 5.787.976,90	-	€ 5.787.976,90	-	€ 5.787.976,90	€ 5.787.976,90
09R501/G1	C67H21002420005	FIRENZE	CAMPI BISENZIO	Campi Bisenzio	Interventi urgenti su T. Marina Lotto 2 stralico 3 e 4	Consorzio di Bonifica 3 Media Valdarno	G.C. Valdarno Centrale	€ 1.103.784,10	-	€ 1.103.784,10	-	€ 1.103.784,10	€ 1.103.784,10
09R723/G1	I49H1200310002	GROSSETO	GROSSETO	Braccagni-Castel di Pietra	Realizzazione di una cassa di espansione alla confluenza del fiume Brina - Torrente Fossa ed opere complementari	Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud	G.C. Toscana Sud	€ 5.000.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.400.000,00	-	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00
09R880/G1	D85819001250002	MASSA CARRARA	MASSA CARRARA	Marina di Carrara	Opere di protezione per la sponda sinistra del Torrente Farnignola sito in località Marina di Carrara	Commissario di Governo (G.C. Toscana Nord)	G.C. Toscana Nord	€ 1.652.150,77	-	€ 1.652.150,77	-	€ 1.652.150,77	€ 1.652.150,77
09R777/G1	B37H19001720004	PISTOIA	PESCIA	Medicina	Riduzione e messa in sicurezza movimento frinoso via per Medicina	COMUNE DI PESCIA	G.C. Valdarno Centrale	€ 680.000,00	-	€ 680.000,00	-	€ 680.000,00	€ 680.000,00
09R874/G1	H67H20002360003	MASSA CARRARA	MASSA CARRARA	Poggio Pisrone / Bivio respetto	Opere sostegno con micropali e tiranti SP 5 via Bassa Tambura Loc. Poggio Pisrone/Bivio Respetto	PROVINCIA MASSA CARRARA	G.C. Toscana Nord	€ 380.000,00	-	€ 380.000,00	-	€ 380.000,00	€ 380.000,00
09R907/G1	D58B1800090001	LUCCA	VILLA BASILICA	Lo Scasso	Progettazione definitiva ed esecutiva per consolidamento frana loc. Lo Scasso	COMUNE DI VILLA BASILICA	G.C. Valdarno Centrale	€ 288.664,05	-	€ 288.664,05	-	€ 288.664,05	€ 288.664,05
09R900/G1	G43H19000600002	LUCCA	PIETRASANTA	Capriglia	Frana Capriglia III Lotto	COMUNE DI PIETRASANTA	G.C. Toscana Nord	€ 800.000,00	-	€ 800.000,00	-	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Totali								€ 27.863.515,82	€ 2.600.000,00	€ 25.263.515,82	€ 110.944,86	€ 25.152.570,96	€ 21.017.726,77

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 115 del 02/09/2022***Oggetto:*

O.C.D.P.C. 630 del 03/02/2020 - ordinanza del soggetto attuatore n.13/2022 : liquidazione spese enti locali rimborso Comune di Calcinaia

Gestione Commissariale: Emergenza sanitaria Covid19 - OCDPC 630/2020 - decreto CDPC 27/02/20 - Soggetto Attuatore spese emergenza COVID19

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA - SOGGETTO PROSECUTORE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati i seguenti atti nazionali, adottati per affrontare l'emergenza sanitaria COVID-19:

- DCM del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Viste le successive proroghe disposte con DCM del 29/07/2020 e del 7/10/2020, con DL n. 2 del 14/01/2021 e con DL n. 105 del 23/07/2021 fino al 31/12/2021;
- OCDPC n. 630 del 3/02/2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
- OCDPC n. 639 del 25/02/2020, la quale all'articolo 3 autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile;

Visto che la DCM 31/01/2020 ha assegnato per la gestione dell'emergenza euro 5.000.000,00 e che con successiva DCM del 5/03/2020 sono state assegnate ulteriori risorse per euro 100.000.000,00;

Visto che il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27/02/2020 ha nominato soggetto attuatore per la Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata OCDPC n. 630/2020, il Presidente della medesima Regione, che opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento stesso attivata per la gestione dell'emergenza;

Preso atto che è stata aperta la contabilità speciale n. 6206 intestata al Soggetto attuatore e che sulla medesima, a titolo di prima anticipazione rispetto agli oneri già sostenuti, sono stati accreditati:

- euro 3.464.649,00 come da comunicazione prot. DPC/ABI/27513 del 11/05/2020 dell'Ufficio Amministrazione e bilancio del Dipartimento di protezione civile a titolo di prima anticipazione rispetto agli oneri già sostenuti per l'emergenza;
- euro 240.000,00 come da comunicazione prot. ABI/0055594 del 23/10/2020 dell'Ufficio Amministrazione e bilancio del Dipartimento di protezione civile a titolo di anticipazione da destinare alle associazioni di volontariato per le attività rese nell'emergenza;

Viste le note del Capo Dipartimento, quale coordinatore degli interventi ai sensi della citata ordinanza n. 630/2020, relativamente alla quantificazione dei fabbisogni, alla stima dei costi sostenuti e da sostenere ed alle modalità di rendicontazione, tra cui in particolare: prot. COVID/8948 del 24/02/2020, prot. 14803 del 18/03/2020, prot. 20545 del 8/04/2020, DPC/ABI/30491 del 23/05/2020, DPC/COVID/32238 del 1/06/2020, DPC/ABI/6961 del 10/02/2021 e DPC/COVID19/8146 del 15/02/2021, agli atti d'ufficio del Settore regionale di Protezione civile;

Richiamata l'ordinanza n. 30 del 3/03/2021 adottata nella mia qualità di Soggetto attuatore con cui in particolare sono state definiti gli adempimenti che ogni ufficio regionale per la propria competenza nell'ambito dell'emergenza in oggetto, svolge per la liquidazione delle risorse sulla contabilità speciale n. 6206, per le tipologie di spesa specificatamente individuate dalla OCDPC n. 630/2020 e dalle note del Dipartimento sopra citate, e sono state definite le modalità che i predetti uffici regionali devono seguire per la rendicontazione delle spese autorizzate e liquidate;

Preso atto che in base alla DCM 31/01/2020 e successivi atti integrativi lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è cessato il 31/03/2022;

Considerato che il DL n. 24 del 24/03/2022 ha previsto di disporre con una o più ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 26 D.lgs. n. 1/2018, misure per assicurare fino al 31/12/2022 la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture di protezione civile durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario;

Vista quindi la OCDPC n. 892 del 16/05/2022 con cui sono state individuate le regioni e le province autonome quali amministrazioni competenti alla prosecuzione dell'esercizio delle funzioni dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 630/2020;

Vista la nota prot. 0222622 del 30/05/2022 con cui è stata chiesta la variazione di denominazione della contabilità speciale da "PRESIDENTE REGIONE TOSCANA Soggetto Attuatore OCDPC O.630-20" a "PRESIDENTE REGIONE TOSCANA Soggetto prosecutore OCDPC O.892/22";

Dato atto inoltre che in base alla OCDPC n. 892/2022:

- le regioni e le province autonome sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 31/05/2022 nei limiti dei fabbisogni indicati nell'allegato A della citata ordinanza delle attività già in essere alla data del 31/03/2022, limitatamente alle categorie individuate all'articolo 1 comma 2 della medesima ordinanza, mentre per le attività di cui alla comma 3 è possibile la prosecuzione oltre il 31/05/2022 previa specifica istanza al Dipartimento di protezione civile;

- le contabilità speciali già autorizzate in attuazione della OCDPC n. 630/2020 sono prorogate di dodici mesi, e vengono intestate alle regioni e province autonome per la prosecuzione e il completamento delle attività gestionali ed amministrativo-contabili;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 25/02/2022 con cui è stato liquidato il rimborso delle spese sostenute in emergenza a diversi enti locali, tra cui il Comune di Calcinaia per euro 2.015,58;

Preso atto che con nota prot. 283568 del 14/07/2022, conservata agli atti del Settore regionale competente, il medesimo Comune di Calcinaia ha comunicato in relazione al rimborso delle spese ricevuto in base alla citata ordinanza n. 13/2022, che le medesime risorse sono state già finanziate dal contributo statale per il mantenimento delle funzioni fondamentali e pertanto devono essere restituite alla contabilità speciale;

Considerato quindi che si rende necessario provvedere al recupero del predetto importo nei confronti del Comune di Calcinaia richiedendo il versamento nella contabilità speciale in oggetto;

ORDINA

1. di prendere atto di quanto comunicato dal Comune di Calcinaia circa la liquidazione di euro 2.015,58 effettuata con ordinanza n. 13/2022;

2. di richiedere al Comune di Calcinaia il versamento dell'importo di euro 2.015,58 nella contabilità speciale n. 6206 aperta presso Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Firenze intestata al "PRESIDENTE REGIONE TOSCANA Soggetto prosecutore OCDPC O.892/22", con girofondo tra tesoreria unica (IBAN IT78L0100003245311200006206);

3. di disporre l'accertamento dell'importo di euro 2.015,58 su nuovo capitolo di entrata appositamente istituito denominato "Recupero risorse statali" correlato a nuovo capitolo di uscita denominato "Somme recuperate a disposizione" della contabilità speciale 6206 intestata al sottoscritto;

4. di comunicare la presente ordinanza al Comune di Calcinaia;
5. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente della Regione Toscana
Soggetto proscutore
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

st/sz

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 117 del 02/09/2022***Oggetto:*

O.C.D.P.C. n. 892 del 16/05/2022 - Ordinanza di liquidazione spese a favore di enti locali per spese OCDPC n. 630/2020

Gestione Commissariale: Emergenza COVID-19 - OCDPC n.892/2022 - Prosecuzione in ordinario - nomina Presidente della Giunta soggetto responsabile

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	elenco spese
B	No	modalità di pagamento

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* *elenco spese*
f59f42f3cbf113ab93a8c3b09a66288795bf324154f6102474835b3fa2ca020b
- B* *modalità di pagamento*
6f31155d0ac42c66dec94460ca7e23549e94f0dd11e7fa3f1fb9105ca80a55ec

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA - SOGGETTO PROSECUTORE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati i seguenti atti nazionali, adottati per affrontare l'emergenza sanitaria COVID-19:

- DCM del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Viste le successive proroghe disposte con DCM del 29/07/2020 e del 7/10/2020, con DL n. 2 del 14/01/2021 e con DL n. 105 del 23/07/2021 fino al 31/12/2021;
- OCDPC n. 630 del 3/02/2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
- OCDPC n. 639 del 25/02/2020, la quale all'articolo 3 autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile;

Visto che la DCM 31/01/2020 ha assegnato per la gestione dell'emergenza euro 5.000.000,00 e che con successiva DCM del 5/03/2020 sono state assegnate ulteriori risorse per euro 100.000.000,00;

Visto che il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27/02/2020 ha nominato soggetto attuatore per la Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata OCDPC n. 630/2020, il Presidente della medesima Regione, che opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento stesso attivata per la gestione dell'emergenza;

Preso atto che è stata aperta la contabilità speciale n. 6206 intestata al Soggetto attuatore e che sulla medesima, a titolo di prima anticipazione rispetto agli oneri già sostenuti, sono stati accreditati:

- euro 3.464.649,00 come da comunicazione prot. DPC/ABI/27513 del 11/05/2020 dell'Ufficio Amministrazione e bilancio del Dipartimento di protezione civile a titolo di prima anticipazione rispetto agli oneri già sostenuti per l'emergenza;
- euro 240.000,00 come da comunicazione prot. ABI/0055594 del 23/10/2020 dell'Ufficio Amministrazione e bilancio del Dipartimento di protezione civile a titolo di anticipazione da destinare alle associazioni di volontariato per le attività rese nell'emergenza;

Considerato in particolare che per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto di nomina sopra indicato, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate;

Viste le note del Capo Dipartimento, quale coordinatore degli interventi ai sensi della citata ordinanza n. 630/2020, relativamente alla quantificazione dei fabbisogni, alla stima dei costi sostenuti e da sostenere ed alle modalità di rendicontazione, tra cui in particolare: prot. COVID/8948 del 24/02/2020, prot. 14803 del 18/03/2020, prot. 20545 del 8/04/2020, DPC/ABI/30491 del 23/05/2020, DPC/COVID/32238 del 1/06/2020, DPC/ABI/6961 del 10/02/2021 e DPC/COVID19/8146 del 15/02/2021, agli atti d'ufficio del Settore regionale di Protezione civile;

Richiamata l'ordinanza n. 30 del 3/03/2021 adottata nella mia qualità di Soggetto attuatore con cui

in particolare sono state definiti gli adempimenti che ogni ufficio regionale per la propria competenza nell'ambito dell'emergenza in oggetto, svolge per la liquidazione delle risorse sulla contabilità speciale n. 6206, per le tipologie di spesa specificatamente individuate dalla OCDPC n. 630/2020 e dalle note del Dipartimento sopra citate, e sono state definite le modalità che i predetti uffici regionali devono seguire per la rendicontazione delle spese autorizzate e liquidate;

Visto che le spese vengono imputate alle risorse accreditate sulla contabilità speciale n. 6206, una volta approvate dal Dipartimento di protezione civile come riportato nelle indicazioni del Capo del Dipartimento con le note citate in premessa, ed in particolare:

- euro 3.464.649,00 per gli oneri sostenuti per l'emergenza;
- euro 240.000,00 per le attività rese nell'emergenza dalle associazioni di volontariato;

Preso atto che in base alla DCM 31/01/2020 e successivi atti integrativi lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è cessato il 31/03/2022;

Considerato che il DL n. 24 del 24/03/2022 ha previsto di disporre con una o più ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 26 D.lgs. n. 1/2018, misure per assicurare fino al 31/12/2022 la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture di protezione civile durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario;

Vista quindi la OCDPC n. 892 del 16/05/2022 con cui sono state individuate le regioni e le province autonome quali amministrazioni competenti alla prosecuzione dell'esercizio delle funzioni dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 630/2020;

Vista la nota prot. 0222622 del 30/05/2022 con cui è stata chiesta la variazione di denominazione della contabilità speciale da "PRESIDENTE REGIONE TOSCANA Soggetto Attuatore OCDPC O.630-20" a "PRESIDENTE REGIONE TOSCANA Soggetto prosecutore OCDPC O.892/22";

Dato atto inoltre che in base alla OCDPC n. 892/2022:

- le regioni e le province autonome sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 31/05/2022 nei limiti dei fabbisogni indicati nell'allegato A della citata ordinanza delle attività già in essere alla data del 31/03/2022, limitatamente alle categorie individuate all'articolo 1 comma 2 della medesima ordinanza, mentre per le attività di cui alla comma 3 è possibile la prosecuzione oltre il 31/05/2022 previa specifica istanza al Dipartimento di protezione civile;
- le contabilità speciali già autorizzate in attuazione della OCDPC n. 630/2020 sono prorogate di dodici mesi, e vengono intestate alle regioni e province autonome per la prosecuzione e il completamento delle attività gestionali ed amministrativo-contabili;

Preso atto che con nota 0182216 del 4/05/2022 conservata agli atti del Settore regionale competente, è stato trasmesso il rendiconto di alcune spese di 13 enti locali, istruite secondo le modalità di cui alle citate note del Dipartimento di protezione civile, per complessivi euro 344.156,86 di cui euro 2.541,66 per gli oneri del personale di un ente locale, ai sensi della OCDPC n. 690/2020, già liquidata con ordinanza n. 99 del 21/07/2022;

Considerato quindi che restano da liquidare con i fondi della contabilità speciale n. 6206 ancora n.12 enti locali per le spese di cui alla OCDPC n. 630/2020, già valutate positivamente dal Dipartimento di protezione civile, per euro 341.615,20;

ORDINA

1. di liquidare le spese come rendicontate al Dipartimento di protezione civile con la nota

citata in premessa, relative a 12 enti locali ai sensi della OCDPC n. 630/2020, per euro 341.615,20 imputandole sull'impegno n. 1 del capitolo di uscita n. 1111 della contabilità speciale 6206 intestata al sottoscritto come da allegato A) che fa parte integrante della presente ordinanza;

2. di comunicare la presente ordinanza ai beneficiari con gli importi e le modalità di pagamento indicate nell'allegato B);

3. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B) nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Presidente della Regione Toscana
Soggetto prosecutore

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

Allegato A)

ocdpc 630/2020

N.	PROVINCIA	COMUNE	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	TOT (€)
			ALLEST. STR. TEMP.	ASSIST. DOMICILIARE	DISTRIB. MEDICINALI	RIFIUTI	ASS. ALBERG. POSITIVI	ASS. ALBERG. TASK FORCE	VOLONTARIATO	ALTRE ATTIV. PC	OSS PREMIO SOL.	ONERI PERSONALE	
1	AR	Bucine		667,00				9.737,14					10.404,14
2	LU	Bagni di Lucca				4.237,62							4.237,62
3	LU	Sillano Giuncugnano				3.289,00							3.289,00
4	PI	Buti				1.180,66							1.180,66
5	PI	Casciana Terme Lari				63.205,69							63.205,69
6	PI	Ponsacco				8.666,97							8.666,97
7	PI	San Miniato				135.107,33							135.107,33
8	PI	Santa Croce sull'Arno				25.532,82							25.532,82
9	PI	Santa Maria a Monte				24.096,87							24.096,87
10	PI	Vecchiano				51.492,87							51.492,87
11	PI	Volterra				14.157,23							14.157,23
12	PO	Provincia Prato								244,00			244,00
			0,00	667,00	0,00	330.967,06	9.737,14	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	341.615,20

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 118 del 02/09/2022***Oggetto:*

OCDPC n.872 del 04 marzo 2022. Affidamento del servizio in somma urgenza per l'alloggiamento e l'assistenza temporanea dei cittadini ucraini, presso la struttura denominata "Starhotels Vespucci" in comune di Campi Bisenzio (FI), all'impresa Starhotels S.p.a., Codice CIG: 917818912B

Gestione Commissariale: Accoglienza e soccorso alla popolazione in conseguenza degli accadimenti di guerra nel territorio dell'Ucraina

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Verbale di somma urgenza
B	Si	Perizia di stima

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* *Verbale di somma urgenza*
0669dcc009428c6cd3bb579ab70997593dfaea85fab9b637bb7cc501ce4254fc
- B* *Perizia di stima*
27734e0831ca5a9b5cc27ef35ac21bd54d1655322fa3841b543498333ae8200e

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati i seguenti atti nazionali:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" del 28/02/2022;
- il decreto legge n. 14 del 25/02/2022 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", convertito in Legge n.28 del 05 aprile 2022 e in particolare l'art. 5 quater "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina";
- la OCDPC n. 872 del 4/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la OCDPC n. 873 del 6/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, in particolare disposizioni di carattere sanitario nonché tutte le OCDPC successive adottate;

Preso atto delle ordinanze commissariali:

- n. 25 del 11/03/2022 con cui sono state approvate le disposizioni organizzative per lo svolgimento di quanto indicato nella OCDPC n. 872/2022 individuando, quali soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, di tale OCDPC, i comuni, le unioni di comuni, la città metropolitana e le province, ed è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture – Uffici territoriali di governo, prevista dall'articolo 2 OCDPC n. 872/2022, per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022;
- n. 26 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa per le procedure operative per l'accoglienza dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto", condivise nell'Unità di crisi con le Prefetture, Anci Toscana e Upi Toscana;
- n. 27 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, A.N.P.A.S. – Comitato Regionale Toscano ODV, Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Toscana e V.A.B. – Vigilanza Antincendi Boschivi;
- n. 28 del 15/03/2022 con cui è stata approvata la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana;
- n. 33 del 19/03/2022 con la quale sono state definite le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza commissariale n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo ed è stato disposto di procedere, sulla base della

Convenzione approvata con ordinanza commissariale n. 28 del 15/03/2022, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

- n. 52 del 13/04/2022 con cui anche la Regione Toscana è stata individuata soggetto attuatore;

Considerato che a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera b) della OCDPC n.872/2022 che dispone che i Commissari delegati provvedono alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del governo;

Considerato che a causa dell'intensificarsi del flusso dei cittadini ucraini in arrivo si è reso indifferibile ed urgente provvedere all'affidamento del servizio di alloggiamento temporaneo in attesa che della presa in carico dal Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), per salvaguardarne l'integrità e la salute;

Considerate le deroghe previste dall'OCDPC n. 872/2022, all'art. 9, comma 2, per l'espletamento delle attività di cui all'emergenza da parte del Commissario delegato che può avvalersene in presenza dei presupposti, per le procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare per le procedure di somma urgenza di cui all'art. 163, in cui possono essere derogati i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4, i termini per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 e il termine di cui al secondo periodo del comma 10;

Considerate, altresì, le deroghe previste dall'OCDPC n. 872/2022, all'art. 9, comma 3, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

Dato atto che sussistono le condizioni che legittimano la somma urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

Visto il verbale di Somma Urgenza (Allegato A), adottato ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con cui è stata ordinata l'esecuzione del servizio di alloggiamento temporaneo alla società Starhotels S.p.a. che tramite la propria struttura denominata Starhotels Vespucci nel comune di Campi bisenzio (FI), si è resa immediatamente disponibile;

Considerato che l'esecuzione del servizio come sopra descritto è stato affidato con il Verbale di Somma Urgenza alla società Starhotels S.p.a., con sede in Milano (MI), Via Turati Filippo 29 - Codice Fiscale: 03360930154, la quale si è resa disponibile all'immediato avvio all'esecuzione del suddetto servizio sulla base dell'ordine inserito nel verbale di somma urgenza - CIG 917818912B, per l'importo di euro 70,00 (oltre IVA 10%), procapite al giorno in pensione completa e determinato in via provvisoria, stabilito consensualmente dalle parti ai sensi del predetto art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016;

Considerato che con la firma apposta dal Legale rappresentante della società Starhotels S.p.a. sul Verbale di somma urgenza in data 12 aprile 2022 l'Impresa ha accettato l'impegno contrattuale proposto;

Considerato che in data 21 luglio 2022 è stata redatta da parte dell'Ing. Bernardo Mazzanti la perizia giustificativa del prezzo relativamente all'esecuzione del servizio di somma urgenza, redatta ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente atto (Allegato B), il cui importo è stato determinato nella misura di euro 76.992,50, oltre IVA nei termini di legge, e contestualmente nella medesima data è stata trasmessa alla società;

Dato atto sono stati acquisiti e conservati agli atti del Settore Protezione Civile Regionale i seguenti documenti:

- Comunicazione tracciabilità flussi finanziari;
- Formulario DGUE;
- Dichiarazioni integrative;

Dato atto che la marca da bollo dovuta da parte dell'operatore economico è stata apposta sulla copia cartacea del verbale di somma urgenza conservata agli atti del Settore Protezione civile regionale;

Dato atto che è stato individuato quale RUP del servizio di somma urgenza di cui al presente atto l'Ing. Bernardo Mazzanti;

Considerato che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dal verbale di somma urgenza;

Dato atto che l'operatore economico Starhotels S.p.a. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, attraverso il "Documento di Gara Unico Europeo – DGUE" ed il modello "Dichiarazioni integrative" conservati agli atti del Settore Protezione civile regionale;

Considerato che sono stati avviati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dalla società Starhotels S.p.a. in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che hanno avuto esito positivo;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 163, comma 4, provvedere alla copertura finanziaria della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola nonché procedere all'approvazione del servizio;

Preso atto che è stata aperta la contabilità speciale n. 6338 intestata al Commissario delegato e che sulla medesima, a titolo di anticipazione rispetto agli oneri già sostenuti, sono stati accreditati euro 4.000.000,00 come da comunicazione prot. DPC/15685 del 8/04/2022 e Prot. 0242188 del 14/06/2022 dell'Ufficio Amministrazione e bilancio del Dipartimento di protezione civile;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, procedere all'impegno a favore dell'Impresa Starhotels S.p.a., (codice contspec 6323) dell'importo di euro 76.992,50, oltre IVA 10% per euro 7.699,25, pari a complessivi euro 84.691,75, a valere sulle risorse appositamente previste sulla contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022;

Visto l'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022, come modificato dall'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 876/2022, che prevede che il Commissario delegato provvede a rendicontare al Dipartimento

della protezione civile con cadenza bimestrale, secondo le modalità e con la modulistica che saranno definite dal Capo del Dipartimento di protezione civile;

Dato atto che il Commissario delegato provvederà a rendicontare la spesa in oggetto secondo le modalità che saranno definite come sopra indicato, ai fini del rimborso sulla contabilità speciale;

Considerato che, ai sensi dell'art.163, comma 9, poiché in presenza di affidamento superiore ad euro 40.000 euro per il quale non sono disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, occorre comunicare il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni, rende il proprio parere sulla congruità del prezzo e che nelle more dell'acquisizione del parere di congruità è possibile procedere al pagamento del 50% del prezzo provvisorio;

Considerato che con nota del 06 aprile 2022, protocollo 144246, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione di esprimersi sulla necessità della richiesta di congruità dei prezzi ai sensi dell'art.163, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in presenza di un accordo convenzionale sul prezzo massimo con le associazioni di categoria;

Vista la nota di risposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 aprile 2022, protocollo 174821, in cui si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del giorno 27 aprile 2022, in un'ottica di riduzione degli oneri amministrativi ha ritenuto possibile procedere, per il caso di specie, con affidamenti ex art.163 senza l'acquisizione di un parere di congruità in corrispondenza di ogni affidamento di importo superiore alla soglia prevista al comma 9 dell'art.163 del D.Lgs 50/2016, fermo restando le ulteriori comunicazioni previste al comma 10 dell'art.163 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT –SA e contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, verrà trasmesso ad ANAC per i controlli di competenza;

Considerato che il contributo dovuto dalla stazione appaltante, di cui alla Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022"), per la presente procedura è pari ad euro 30,00;

Considerato che con nota ricevuta in data 28 aprile 2022, protocollo 172008, il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito le prime indicazioni operative in ordine alle tipologie di spesa ammissibili in relazione alle attività di assistenza di cui alle OCDPC 870/2022 ed 872/2022, tra cui rientrano, oltre ai costi sostenuti per le strutture ricettive, anche gli oneri amministrativi per gli affidamenti;

Ritenuto necessario pertanto impegnare la somma complessiva di euro 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 5408) per il contributo di cui alla Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022") a valere sulle risorse appositamente previste sulla contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022;

ORDINA

1. di approvare l'esecuzione in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, del servizio di alloggio temporaneo dei cittadini ucraini presso la struttura denominata Starhotels Vespucci in Comune di Campi Bisenzio (FI);
2. di approvare il verbale di somma urgenza (Allegato A), il cui originale firmato è conservato agli atti del Settore Protezione civile regionale, con cui è stata ordinata l'esecuzione del servizio di alloggio temporaneo, ai sensi del comma 6 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Starhotels S.p.a., con sede in Milano (MI), Via Turati Filippo 29 - Codice Fiscale: 03360930154;
3. di approvare la Relazione illustrativa della perizia giustificativa dei prezzi (Allegato B) in base alla quale l'importo del servizio è stato determinato in euro 76.992,50, oltre IVA 10% per euro 7.699,25, pari a complessivi euro 84.691,75;
4. di impegnare la somma complessiva di euro 84.691,75, comprensiva dell' IVA 10%, per il servizio di alloggio temporaneo dei profughi ucraini presso la struttura denominata Starhotels Vespucci in Comune di Campi Bisenzio (FI), Codice Identificativo di Gara (CIG): 917818912B a favore della società Starhotels S.p.a. (codice contspec 6323), a valere sul capitolo 1111/U della contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui si dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dal verbale di somma urgenza;
6. di rinviare la liquidazione delle somme spettanti alla società Starhotels S.p.a. con le modalità stabilite dal contratto dietro presentazione di regolari fatture, imputando la spesa all'impegno assunto con il presente atto;
7. di impegnare la somma complessiva di euro 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 5408) per il contributo di cui alla Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022") a valere sul capitolo 1111/U della contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022, CIG: 917818912B;
8. di procedere al pagamento del contributo di Euro 30,00 dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;
9. di dare atto che ai fini del rimborso sulla contabilità speciale, si provvederà a rendicontare la spesa in oggetto secondo le modalità e con la modulistica che saranno definite dal Capo del Dipartimento di protezione civile in base all'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022 come modificato dall'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 876/2022;
10. di pubblicare, ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT -SA e contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, trasmetterlo ad ANAC per i controlli di competenza;
11. di comunicare la presente ordinanza alla società Starhotels S.p.a.;

12. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC 872/2022

**VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE IN SOMMA
URGENZA**

(Art.163, comma 6, D.Lgs 50/2016)

Oggetto: OCDPC 872/2022 “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”. Affidamento urgente del servizio per l'alloggiamento temporaneo e l'assistenza dei cittadini ucraini

Il sottoscritto Ing. Bernardo Mazzanti, in qualità di responsabile del Settore Protezione civile, individuato dal Commissario Delegato quale membro dell'Ufficio del Commissario con ordinanza n. 24 del 11.03.2022

PREMESSO

che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

che con OCDPC n. 872 del 4/03/2022 “*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*”, è stato individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato per le attività dell'emergenza nel territorio toscano ed è stato previsto che la Regione assicura il coordinamento del proprio sistema di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario;

che con ordinanza n. 873 del 6/03/2022 sono state approvate ulteriori disposizioni per l'emergenza in oggetto, in particolare di carattere sanitario;

che con ordinanza n. 25 del 11/03/2022 il Commissario delegato ha approvato le modalità organizzative per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano;

che con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022 il Commissario delegato ha approvato per i fini sopra indicati, la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana e Upi Toscana in rappresentanza degli enti locali toscani;

CONSIDERATO

che a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini;

che il supporto alle Prefetture – Uffici territoriali di governo, come previsto dall'articolo 3 OCDPC n. 872/2022, è previsto specificatamente per l'alloggiamento temporaneo o l'assistenza ai cittadini ucraini anche solo in transito nel territorio regionale;

che si rende necessario garantire tale alloggiamento temporaneo ai cittadini ucraini in arrivo nel territorio toscano, il cui flusso in arrivo dal giorno 11 marzo si è notevolmente intensificato, per salvaguardarne l'integrità e la salute;

RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente l'affidamento del servizio di alloggiamento temporaneo dei cittadini ucraini in arrivo in attesa che vengano presi in carico dal Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39

DATO atto che sussistono le condizioni che legittimano la somma urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza n. 33 del 19/03/2022 con la quale:

- sono definite le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo;
- è stato disposto di procedere, sulla base della Convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana, approvata con ordinanza commissariale n. 28 del 15/03/2022, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, attivando altresì le disposizioni derogatorie previste nel medesimo articolo 9;
- è stato individuato il Sottoscritto, dirigente del Settore Protezione Civile regionale per la sottoscrizione degli stessi vista l'impossibilità del Commissario;

DISPONE

di affidare alla società **STARHOTELS S.P.A.**

con sede legale in MILANO (MI), Via Filippo Turati, 29 CF: 03360930154

Il servizio relativo all'accoglienza dei cittadini provenienti dall'Ucraina, presso la propria

struttura ricettiva situata in FIRENZE, Via di Novoli 59 denominata **STARHOTELS TUSCANY**

e più precisamente tramite trattamento di:

- 1) pensione completa, con disponibilità di n.11 camere (5 triple, 3 camere twin, 3 camere matrimoniali) dal 19 aprile 2022 fino al 25 maggio 2022;

La struttura ricettiva indicata assicura la disponibilità della sua struttura in base alle richieste avanzate dall'Unità di Crisi regionale e dal Comune di FIRENZE in qualità di soggetto attuatore ai sensi della sopra citata ordinanza commissariale n. 25/2020.

La struttura ricettiva prende altresì atto delle funzioni e competenze del sopra citato soggetto attuatore così come stabilito in particolare dall'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 33 del 19/03/2022.

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

Condizioni del servizio

La società si impegna a garantire:

- l'alloggio in camere doppie, triple, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento (ove previsto dalla normativa), acqua calda/fredda;
- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene a cadenza almeno settimanale;

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

La società individua la D.ssa Rodio Marina Laura

recapito email: l.rodio@starhotels.it

recapito telefonico: 335.8052718

come un unico referente della struttura messa a disposizione, nei confronti del Commissario.

La società si impegna a comunicare giornalmente al soggetto attuatore, nelle modalità indicate dal Settore Protezione Civile regionale:

- le presenze giornaliere degli ospitati e ad inviare il report giornaliero su modello fornito dal Settore Protezione Civile regionale;
- qualsiasi situazione o esigenza particolare che si verifica nella struttura, comunicando anche le eventuali criticità in merito alle condizioni sanitarie degli ospitati.

La società si impegna a comunicare, al termine di ogni mese, al soggetto attuatore le presenze e le date di occupazione delle stanze nonché dei servizi erogati.

Prezzi concordati

Per il servizio di cui sopra le parti concordano i seguenti prezzi (al netto IVA) procapite giornalieri:

D	Pensione Completa	Euro 70,00
---	-------------------	------------

Le tariffe, sono soggette alle seguenti riduzioni:

- a partire dal secondo occupante la camera, riduzione del 25% per bambini di età inferiore a 12 anni compiuti;
- gratuità per bambini da 0 a 2 anni.

Gli oneri di cui sopra sono da intendersi omnicomprensivi anche dei consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività.

Le presenze derivate affidamento sono da considerarsi esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nei confronti dei comuni ove ha sede la struttura medesima.

Il gestore della struttura ricettiva, come da Convenzione generale approvata con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022, è espressamente esonerato da ogni responsabilità in merito l'applicazione dell'imposta di soggiorno per le presenze derivanti dal presente affidamento.

Con la sottoscrizione del presente verbale la società dichiara di accettare i prezzi precedentemente indicati.

I sottoscritti concordano che l'ammontare complessivo del servizio sarà determinato in funzione dell'effettiva occupazione delle stanze.

Disposizioni connesse alla emergenza epidemiologica

Le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica. In particolare viene richiamato quanto previsto dalla OCDPC n. 873/2022 articolo 2 punto 6 fino al 31/03/2022 ed eventuali sue successive modifiche o integrazioni.

Con la sottoscrizione del presente verbale, la Società dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.

La società dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione dei propri lavoratori.

Il presente affidamento viene disposto sotto le riserve di Legge di cui all'art.163, commi 5 e 7, del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo così come derogato dall'art. 9, comma 2, dell'OCDPC

872/2022.

Qualora il controllo sui requisiti dia un riscontro negativo il Commissario Delegato recederà dal presente affidamento, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti.

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, il Commissario delegato OCDP n.872/2022, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.
3. L'Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente affidamento tratta i seguenti tipi di dati: personalizzare in base a specifiche prestazioni contrattuali: codici fiscali, dati anagrafici, residenza, n. telefono;
relativi alle seguenti categorie di interessati: cittadini ucraini
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.
5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
6. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.
7. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

8. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
9. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:
 - restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
10. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
11. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato digitalmente come di seguito:

Per il Commissario

Per la Società

*Il Dirigente Responsabile del Settore
Protezione Civile Regionale*

(Ing. Bernardo Mazzanti)

L'originale del presente verbale viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo con pagamento mediante F23 per un importo complessivo di euro 16,00.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC 872/2022

PERIZIA GIUSTIFICATIVA
ai sensi dell'art. 163, comma 4, D.Lgs. 50/2016

Attuazione dell'OCDPC del 04 marzo 2022 n. 872 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina."

Relazione

Premessa

Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Con OCDPC n. 872 del 4/03/2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", è stato individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato per le attività dell'emergenza nel territorio toscano ed è stato previsto che la Regione dovesse assicurare il coordinamento del proprio sistema di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario;

Al comma 2, lettera b), dell'articolo 2 della OCDPC 872/2022 è previsto che il commissario delegato provvede alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale.

Al comma 4, dell'articolo 3, della OCDPC 872/2022 è espressamente previsto che ove non sia possibile risolvere le necessità alloggio di mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 le Prefetture - Uffici territoriali del Governo possono rappresentare specifiche esigenze ai commissari delegati per le soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, e che i Commissari provvedono nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale.

Con ordinanza n. 25 del 11/03/2022 il Commissario delegato ha approvato le modalità organizzative per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano.

Fin da subito la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini.

Il flusso dei cittadini ucraini in arrivo in Regione Toscana si è notevolmente intensificato dal giorno 11 marzo e gli Uffici Territoriali del Governo hanno subito comunicato l'impossibilità

di garantirne la sistemazione alloggiativa tramite il Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI).

La struttura commissariale è perciò intervenuta in urgenza per reperire soluzioni alloggiative temporanee ai cittadini ucraini senza punti di riferimento di parenti o conoscenti sul territorio toscano in grado di fornire ospitalità, dal 12 marzo ad oggi si è reso necessario reperire soluzioni temporanee per circa 800 profughi.

Vista pertanto l'urgenza di individuare hotel/strutture ricettive in grado di offrire soluzioni urgenti di accoglienza temporanea è stata avviata una procedura di Somma Urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/2016, redigendo il sottoscritto, come Responsabile del Procedimento, apposito VERBALE DI SOMMA URGENZA ai sensi dell'art.163, comma 6, in data 12 aprile 2022 incaricando la società STARHOTELS S.P.A., con sede in MILANO (MI), Via Filippo Turati, 29 CF: 03360930154 per lo svolgimento del servizio di alloggiamento temporaneo presso le proprie strutture alberghiere situate in provincia di Firenze ed articolato in servizio di pensione completa.

La società ha fornito tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente e li ha mantenuti in perfetta efficienza e sottoposti a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

La società ha garantito

- a) l'alloggio in camere doppie, triple, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
- b) gli ordinari servizi di pulizia ed igiene.

La società ha comunicato giornalmente al soggetto attuatore, nelle modalità indicate dal Settore Protezione Civile regionale le presenze giornaliere degli ospitati e ad inviato il report giornaliero su modello fornito dal Settore Protezione Civile regionale.

La società con la sottoscrizione del Verbale di somma urgenza si è impegnata a dare immediato avvio al servizio per un prezzo provvisorio procapite giornaliero pari (oltre IVA):

- Pensione Completa, 70,00

Applicando, ai prezzi sopra indicati, le seguenti riduzioni:

- riduzione del 25% per bambini di età tra i 2 e 12 anni compiuti a partire dal secondo occupante;
- riduzione del 100% per bambini da 0 a 2 anni compiuti;

I prezzi come sopra indicati sono onnicomprensivi anche dei consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività ed acqua ai pasti.

Tali prezzi sono stati stabiliti consensualmente dalle parti ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016, con accettazione della determinazione del prezzo individuato in via definitiva a seguito di apposita valutazione di congruità eseguita dall'amministrazione sulla base anche delle effettive presenze registrate.

La società STARHOTELS S.p.a. ha messo a disposizione a far data dal giorno 19 aprile 2022 soluzioni alloggiative in camere Camere doppie e triple presso la struttura Starhotels Vespucci in comune di Campi Bisenzio (FI) che hanno accolto complessivamente adulti e minori tra 2 e 12 anni secondo il seguente calendario di presenze:

id.Nucl.	Età	Entrata	Uscita	Totale presenze	Cat.	Pensione completa	Mezza Pensione	Pernottamento
211	39	26/04/22	26/05/22	30	A	29	1	
327	41	19/04/22	27/05/22	38	A	37	1	
328	43	19/04/22	09/05/22	20	A	19	1	
328	20	19/04/22	09/05/22	20	A	19	1	
328	15	19/04/22	09/05/22	20	A	19	1	
330	35	19/04/22	10/06/22	52	A	51	1	
331	37	19/04/22	26/05/22	37	A	36	1	
332	38	19/04/22	18/05/22	29	A	28	1	
332	39	19/04/22	18/05/22	29	A	28	1	
332	4	19/04/22	18/05/22	29	B	28	1	
332	73	19/04/22	18/05/22	29	A	28	1	
333	28	19/04/22	31/05/22	42	A	41		1
333	2	19/04/22	31/05/22	42	B	41		1
334	37	19/04/22	10/06/22	52	A	51	1	
334	17	19/04/22	10/06/22	52	A	51	1	
335	60	19/04/22	26/05/22	37	A	36	1	
424	66	26/04/22	10/06/22	45	A	44	1	
424	73	26/04/22	10/06/22	45	A	44	1	
428	45	26/04/22	26/05/22	30	A	29	1	
428	5	26/04/22	26/05/22	30	B	29	1	
429	35	26/04/22	30/04/22	4	A	3	1	
429	22	26/04/22	30/04/22	4	A	3	1	
430	45	26/04/22	26/05/22	30	A	29	1	
439	18	29/04/22	10/06/22	42	A	41	1	
452	34	03/05/22	31/05/22	28	A	27		1
452	28	03/05/22	31/05/22	28	A	27		1
486	32	05/05/22	26/05/22	21	A	20	1	
487	45	06/05/22	22/05/22	16	A	15	1	
487	17	06/05/22	22/05/22	16	A	15	1	
494	48	10/05/22	10/06/22	31	A	30	1	
496	72	10/05/22	10/06/22	31	A	30	1	
497	47	13/05/22	26/05/22	13	A	12	1	
497	21	10/05/22	26/05/22	16	A	15	1	
500	52	11/05/22	06/06/22	26	A	25	1	
500	17	11/05/22	06/06/22	26	A	25	1	
516	70	16/05/22	10/06/22	25	A	24	1	
516	36	16/05/22	10/06/22	25	A	24	1	
529	48	18/05/22	24/05/22	6	A	5	1	
529	20	18/05/22	24/05/22	6	A	5	1	

530	43	18/05/22	26/05/22	8	A	7	1	
530	15	18/05/22	27/05/22	9	A	8	1	
333	30	26/05/22	31/05/22	5	A	4	1	
569	62	30/05/22	10/06/22	11	A	10	1	

Le presenze complessivamente registrate sono pari a:

Tipologia Ospite	Presenze sistemazione Pensione completa	per Presenze sistemazione Pensione Mezza	per Presenze sistemazione pernottamento e colazione
Adulti	994	37	3
Minori 2-12 anni	98	2	1

In data 10 giugno 2022 è cessato il servizio di alloggiamento temporaneo presso la struttura.

Costo del servizio in pensione completa

Tipologia Ospite	Presenze in pensione completa	Costo procapite	Costo Complessivo
Adulti	994	€ 70,00	€ 69.580,00
Minori 2-12 anni	98	€ 52,50	€ 5.145,00
		Totale parziale	€ 74.725,00

Costo del servizio in mezza pensione

Tipologia Ospite	Presenze in pensione completa	Costo procapite	Costo Complessivo
Adulti	37	€ 55,00	€ 2.035,00
Minori 2-12 anni	2	€ 41,25	€ 82,50
		Totale parziale	€ 2.117,50

Costo del servizio pernottamento e colazione

Tipologia Ospite	Presenze in pensione completa	Costo procapite	Costo Complessivo
Adulti	3	€ 40,00	€ 120,00
Minori 2-12 anni	1	€ 30,00	€ 30,00
		Totale parziale	€ 150,00

Il costo complessivo del servizio eseguito dalla società STARHOTELS S.p.a. con sede legale in Milano, sulla base delle singole sistemazioni in cui esso si articola, è determinato in euro 76.992,50, oltre IVA 10% per euro 7.699,25, pari a complessivi euro 84.691,75 e si ritiene congruo.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bernardo Mazzanti

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 119 del 02/09/2022***Oggetto:*

OCDPC n.872 del 04 marzo 2022. Affidamento del servizio in somma urgenza per l'alloggiamento e l'assistenza temporanea dei cittadini ucraini, presso la struttura denominata "Etrusco Arezzo Hotel" in comune di Arezzo, all'impresa Rigablu 1230 S.r.l., Codice CIG:9173998EA1

Gestione Commissariale: Accoglienza e soccorso alla popolazione in conseguenza degli accadimenti di guerra nel territorio dell'Ucraina

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Verbale di somma urgenza
B	Si	Perizia di stima

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* *Verbale di somma urgenza*
8088a15a093062da9f0cf3f6b034f84f8d63b57a8e82adc36b24000c4e3c5106
- B* *Perizia di stima*
f6d2848fbc80cb7edbcc404b166eba3236534c7c71feb98864ba34e669507fa2

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati i seguenti atti nazionali:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" del 28/02/2022;
- il decreto legge n. 14 del 25/02/2022 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", convertito in Legge n.28 del 05 aprile 2022 e in particolare l'art. 5 quater "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina";
- la OCDPC n. 872 del 4/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la OCDPC n. 873 del 6/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, in particolare disposizioni di carattere sanitario nonché tutte le OCDPC successive adottate;

Preso atto delle ordinanze commissariali:

- n. 25 del 11/03/2022 con cui sono state approvate le disposizioni organizzative per lo svolgimento di quanto indicato nella OCDPC n. 872/2022 individuando, quali soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, di tale OCDPC, i comuni, le unioni di comuni, la città metropolitana e le province, ed è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture – Uffici territoriali di governo, prevista dall'articolo 2 OCDPC n. 872/2022, per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022;
- n. 26 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa per le procedure operative per l'accoglienza dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto", condivise nell'Unità di crisi con le Prefetture, Anci Toscana e Upi Toscana;
- n. 27 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, A.N.P.A.S. – Comitato Regionale Toscano ODV, Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Toscana e V.A.B. – Vigilanza Antincendi Boschivi;
- n. 28 del 15/03/2022 con cui è stata approvata la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana;
- n. 33 del 19/03/2022 con la quale sono state definite le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza commissariale n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo ed è stato disposto di procedere, sulla base della

Convenzione approvata con ordinanza commissariale n. 28 del 15/03/2022, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

- n. 52 del 13/04/2022 con cui anche la Regione Toscana è stata individuata soggetto attuatore;

Considerato che a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera b) della OCDPC n.872/2022 che dispone che i Commissari delegati provvedono alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del governo;

Considerato che a causa dell'intensificarsi del flusso dei cittadini ucraini in arrivo si è reso indifferibile ed urgente provvedere all'affidamento del servizio di alloggiamento temporaneo in attesa che della presa in carico dal Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), per salvaguardarne l'integrità e la salute;

Considerate le deroghe previste dall'OCDPC n. 872/2022, all'art. 9, comma 2, per l'espletamento delle attività di cui all'emergenza da parte del Commissario delegato che può avvalersene in presenza dei presupposti, per le procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare per le procedure di somma urgenza di cui all'art. 163, in cui possono essere derogati i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4, i termini per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 e il termine di cui al secondo periodo del comma 10;

Considerate, altresì, le deroghe previste dall'OCDPC n. 872/2022, all'art. 9, comma 3, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

Dato atto che sussistono le condizioni che legittimano la somma urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

Visto il verbale di Somma Urgenza (Allegato A), adottato ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con cui è stata ordinata l'esecuzione del servizio di alloggiamento temporaneo alla società Rigablu 1230 S.r.l. che tramite la propria struttura denominata Etrusco Arezzo Hotel in comune di Arezzo, si è resa immediatamente disponibile;

Considerato che l'esecuzione del servizio come sopra descritto è stato affidato con il Verbale di Somma Urgenza alla ditta società Rigablu 1230 S.r.l., con sede legale in Viale De Amicis, 18 – 47042, Cesenatico (FC), Codice fiscale: 03771090408, la quale si è resa disponibile all'immediato avvio all'esecuzione del suddetto servizio sulla base dell'ordine inserito nel verbale di somma urgenza – CIG 9173998EA1, per l'importo di euro 70,00 (oltre IVA 10%), procapite al giorno in pensione completa e determinato in via provvisoria, stabilito consensualmente dalle parti ai sensi del predetto art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016;

Considerato che con la firma apposta dal Legale rappresentante della società Rigablu 1230 S.r.l. sul Verbale di somma urgenza in data 08 aprile 2022 l'Impresa ha accettato l'impegno contrattuale proposto;

Considerato che in data 31 maggio 2022 è stata redatta da parte dell'Ing. Bernardo Mazzanti la perizia giustificativa del prezzo relativamente all'esecuzione del servizio di somma urgenza, redatta ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente atto (Allegato B), il cui importo è stato determinato nella misura di euro 6.982,50, oltre IVA nei termini di legge, e contestualmente nella medesima data è stata trasmessa alla società;

Dato atto sono stati acquisiti e conservati agli atti del Settore Protezione Civile Regionale i seguenti documenti:

- Comunicazione tracciabilità flussi finanziari;
- Formulario DGUE;
- Dichiarazioni integrative;
- Ricevuta del Modello F23 per oneri marca da bollo;

Dato atto che è stato individuato quale RUP del servizio di somma urgenza di cui al presente atto l'Ing. Bernardo Mazzanti;

Considerato che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dal verbale di somma urgenza;

Dato atto che l'operatore economico Rigablu 1230 S.r.l. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, attraverso il "Documento di Gara Unico Europeo – DGUE" ed il modello "Dichiarazioni integrative" conservati agli atti del Settore Protezione civile regionale;

Considerato che sono stati avviati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dalla società Rigablu 1230 S.r.l. in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che hanno avuto esito positivo;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 163, comma 4, provvedere alla copertura finanziaria della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola nonché procedere all'approvazione del servizio;

Preso atto che è stata aperta la contabilità speciale n. 6338 intestata al Commissario delegato e che sulla medesima, a titolo di anticipazione rispetto agli oneri già sostenuti, sono stati accreditati euro 4.000.000,00 come da comunicazione prot. DPC/15685 del 8/04/2022 e Prot. 0242188 del 14/06/2022 dell'Ufficio Amministrazione e bilancio del Dipartimento di protezione civile;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, procedere all'impegno a favore dell'Impresa Rigablu 1230 S.r.l., (codice contspec 6322) dell'importo di euro 6.982,50, oltre IVA 10% per euro 698,25, pari a complessivi euro 7.680,75 a valere sulle risorse appositamente previste sulla contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022;

Visto l'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022, come modificato dall'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 876/2022, che prevede che il Commissario delegato provvede a rendicontare al Dipartimento della protezione civile con cadenza bimestrale, secondo le modalità e con la modulistica che saranno definite dal Capo del Dipartimento di protezione civile;

Dato atto che il Commissario delegato provvederà a rendicontare la spesa in oggetto secondo le modalità che saranno definite come sopra indicato, ai fini del rimborso sulla contabilità speciale;

Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT –SA e contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, verrà trasmesso ad ANAC per i controlli di competenza;

ORDINA

1. di approvare l'esecuzione in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, del servizio di alloggio temporaneo dei cittadini ucraini presso la struttura denominata Etrusco Arezzo Hotel in comune di Arezzo;
2. di approvare il verbale di somma urgenza (Allegato A), il cui originale firmato è conservato agli atti del Settore Protezione civile regionale, con cui è stata ordinata l'esecuzione del servizio di alloggio temporaneo, ai sensi del comma 6 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Rigablu 1230 S.r.l., con sede legale in Viale De Amicis, 18 – 47042, Cesenatico (FC), Codice fiscale: 03771090408;
3. di approvare la Relazione illustrativa della perizia giustificativa dei prezzi (Allegato B) in base alla quale l'importo del servizio è stato determinato in euro 6.982,50, oltre IVA 10% per euro 698,25, pari a complessivi euro 7.680,75;
4. di impegnare la somma complessiva di euro 7.680,75, comprensiva dell' IVA 10%, per il servizio di alloggio temporaneo dei profughi ucraini presso la struttura denominata Etrusco Arezzo Hotel in comune di Arezzo, Codice Identificativo di Gara (CIG): 9173998EA1 a favore della società Rigablu 1230 S.r.l. (codice contspec 6322), a valere sul capitolo 1111/U della contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCD-PC 872/2022;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui si dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dal verbale di somma urgenza;
6. di rinviare la liquidazione delle somme spettanti alla società Rigablu 1230 S.r.l. con le modalità stabilite dal contratto dietro presentazione di regolari fatture, imputando la spesa all'impegno assunto con il presente atto;
7. di dare atto che ai fini del rimborso sulla contabilità speciale, si provvederà a rendicontare la spesa in oggetto secondo le modalità e con la modulistica che saranno definite dal Capo del Dipartimento di protezione civile in base all'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022 come modificato dall'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 876/2022;
8. di pubblicare, ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT –SA e contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, trasmetterlo ad ANAC per i controlli di competenza;
9. di comunicare la presente ordinanza alla società Rigablu 1230 S.r.l.;

10. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC 872/2022

**VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE IN SOMMA
URGENZA**

(Art.163, comma 6, D.Lgs 50/2016)

Oggetto: OCDPC 872/2022 “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”. Affidamento urgente del servizio per l'alloggiamento temporaneo e l'assistenza dei cittadini ucraini

Il sottoscritto Ing. Bernardo Mazzanti, in qualità di responsabile del Settore Protezione civile, individuato dal Commissario Delegato quale membro dell'Ufficio del Commissario con ordinanza n. 24 del 11.03.2022

PREMESSO

che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

che con OCDPC n. 872 del 4/03/2022 “*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*”, è stato individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato per le attività dell'emergenza nel territorio toscano ed è stato previsto che la Regione assicura il coordinamento del proprio sistema di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario;

che con ordinanza n. 873 del 6/03/2022 sono state approvate ulteriori disposizioni per l'emergenza in oggetto, in particolare di carattere sanitario;

che con ordinanza n. 25 del 11/03/2022 il Commissario delegato ha approvato le modalità organizzative per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano;

che con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022 il Commissario delegato ha approvato per i fini sopra indicati, la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana e Upi Toscana in rappresentanza degli enti locali toscani;

CONSIDERATO

che a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini;

che il supporto alle Prefetture – Uffici territoriali di governo, come previsto dall'articolo 3 OCDPC n. 872/2022, è previsto specificatamente per l'alloggiamento temporaneo o l'assistenza ai cittadini ucraini anche solo in transito nel territorio regionale;

che si rende necessario garantire tale alloggiamento temporaneo ai cittadini ucraini in arrivo nel territorio toscano, il cui flusso in arrivo dal giorno 11 marzo si è notevolmente intensificato, per salvaguardarne l'integrità e la salute;

RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente l'affidamento del servizio di alloggiamento temporaneo dei cittadini ucraini in arrivo in attesa che vengano presi in carico dal Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39

DATO atto che sussistono le condizioni che legittimano la somma urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza n. 33 del 19/03/2022 con la quale:

- sono definite le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo;
- è stato disposto di procedere, sulla base della Convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana, approvata con ordinanza commissariale n. 28 del 15/03/2022, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, attivando altresì le disposizioni derogatorie previste nel medesimo articolo 9;
- è stato individuato il Sottoscritto, dirigente del Settore Protezione Civile regionale per la sottoscrizione degli stessi vista l'impossibilità del Commissario;

DISPONE

di affidare alla società **RIGABLU 1230 S.R.L.**

con sede legale in Viale De Amicis, 18 – 47042 CESENATICO (FC)
CF: 03771090408

Il servizio relativo all'accoglienza dei cittadini provenienti dall'Ucraina, presso la propria struttura ricettiva situata in AREZZO, Via Fleming 39 denominata **ETRUSCO AREZZO HOTEL**

e più precisamente tramite trattamento di:

- 1) pernottamento e prima colazione, mezza pensione, o pensione completa, con numero di alloggi in funzione delle disponibilità;

La struttura ricettiva indicata assicura la disponibilità della sua struttura in base alle richieste avanzate dall'Unità di Crisi regionale e dal Comune di Arezzo in qualità di soggetto attuatore ai sensi della sopra citata ordinanza commissariale n. 25/2020.

La struttura ricettiva prende altresì atto delle funzioni e competenze del sopra citato soggetto attuatore così come stabilito in particolare dall'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 33 del 19/03/2022.

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

Condizioni del servizio

La società si impegna a garantire:

- l'alloggio in camere singole, doppie, triple, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento (ove previsto dalla normativa), acqua calda/fredda;
- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene.

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

La società individua il signor Mauro Mamini

recapito email: etrusco@etruscohotel.it

recapito telefonico: 0575.984066

come un unico referente della struttura messa a disposizione, nei confronti del Commissario.

La società si impegna a comunicare giornalmente al soggetto attuatore, nelle modalità indicate dal Settore Protezione Civile regionale:

- le presenze giornaliere degli ospitati e ad inviare il report giornaliero su modello fornito dal Settore Protezione Civile regionale;
- qualsiasi situazione o esigenza particolare che si verifica nella struttura, comunicando anche le eventuali criticità in merito alle condizioni sanitarie degli ospitati.

La società si impegna a comunicare, al termine di ogni mese, al soggetto attuatore le presenze e le date di occupazione delle stanze nonché dei servizi erogati.

Prezzi concordati

Per il servizio di cui sopra le parti concordano i seguenti prezzi (al netto IVA) procapite giornalieri:

B	Pernottamento e prima colazione	Euro 45,00
C	Mezza Pensione	Euro 60,00
D	Pensione Completa	Euro 70,00
F	Maggiorazione utilizzo di camera doppia uso singola	Euro 20,00

Le tariffe, sono soggette alle seguenti riduzioni:

- a partire dal secondo occupante la camera, riduzione del 25% per bambini di età inferiore a 12 anni compiuti;
- gratuità per bambini da 0 a 2 anni.

Gli oneri di cui sopra sono da intendersi onnicomprensivi anche dei consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività. Le presenze derivate affidamento sono da considerarsi esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nei confronti dei comuni ove ha sede la struttura medesima.

Il gestore della struttura ricettiva, come da Convenzione generale approvata con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022, è espressamente esonerato da ogni responsabilità in merito l'applicazione dell'imposta di soggiorno per le presenze derivanti dal presente affidamento.

Con la sottoscrizione del presente verbale la società dichiara di accettare i prezzi precedentemente indicati.

I sottoscritti concordano che l'ammontare complessivo del servizio sarà determinato in funzione dell'effettiva occupazione delle stanze.

Disposizioni connesse alla emergenza epidemiologica

Le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica. In particolare viene richiamato quanto previsto dalla OCDPC n. 873/2022 articolo 2 punto 6 fino al 31/03/2022 ed eventuali sue successive modifiche o integrazioni.

Con la sottoscrizione del presente verbale, la Società dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.

La società dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al

proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione dei propri lavoratori.

Il presente affidamento viene disposto sotto le riserve di Legge di cui all'art.163, commi 5 e 7, del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo così come derogato dall'art. 9, comma 2, dell'OCDPC 872/2022.

Qualora il controllo sui requisiti dia un riscontro negativo il Commissario Delegato recederà dal presente affidamento, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti.

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, il Commissario delegato OCDP n.872/2022, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.
3. L'Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente affidamento tratta i seguenti tipi di dati: personalizzare in base a specifiche prestazioni contrattuali: codici fiscali, dati anagrafici, residenza, n. telefono;
relativi alle seguenti categorie di interessati: cittadini ucraini
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.
5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
6. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.
7. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per

l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

8. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
9. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:
 - restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
10. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
11. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato digitalmente come di seguito:

Per il Commissario

Per la Società

*Il Dirigente Responsabile del Settore
Protezione Civile Regionale*

(Ing. Bernardo Mazzanti)

L'originale del presente verbale viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo con pagamento mediante F23 per un importo complessivo di euro 16,00.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC 872/2022

PERIZIA GIUSTIFICATIVA
ai sensi dell'art. 163, comma 4, D.Lgs. 50/2016

Attuazione dell'OCDPC del 04 marzo 2022 n. 872 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina."

Relazione

Premessa

Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Con OCDPC n. 872 del 4/03/2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", è stato individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato per le attività dell'emergenza nel territorio toscano ed è stato previsto che la Regione dovesse assicurare il coordinamento del proprio sistema di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario; Al comma 2, lettera b), dell'articolo 2 della OCDPC 872/2022 è previsto che il commissario delegato provvede alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale.

Al comma 4, dell'articolo 3, della OCDPC 872/2022 è espressamente previsto che ove non sia possibile risolvere le necessità alloggio di mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 le Prefetture - Uffici territoriali del Governo possono rappresentare specifiche esigenze ai commissari delegati per le soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, e che i Commissari provvedono nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale.

Con ordinanza n. 25 del 11/03/2022 il Commissario delegato ha approvato le modalità organizzative per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti - Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano.

Fin da subito la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini.

Il flusso dei cittadini ucraini in arrivo in Regione Toscana si è notevolmente intensificato dal giorno 11 marzo e gli Uffici Territoriali del Governo hanno subito comunicato l'impossibilità di garantirne la sistemazione alloggiativa tramite il Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI).

La struttura commissariale è perciò intervenuta in urgenza per reperire soluzioni alloggiative temporanee ai cittadini ucraini senza punti di riferimento di parenti o conoscenti sul territorio toscano in grado di fornire ospitalità, dal 12 marzo ad oggi si è reso necessario reperire soluzioni temporanee per circa 800 profughi.

Vista pertanto l'urgenza di individuare hotel/strutture ricettive in grado di offrire soluzioni urgenti di accoglienza temporanea è stata avviata una procedura di Somma Urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/2016, redigendo il sottoscritto, come Responsabile del Procedimento, apposito VERBALE DI SOMMA URGENZA ai sensi dell'art.163, comma 6, in data 08 aprile 2022 incaricando la società RIGABLU 1230 S.R.L., con sede legale in Viale De Amicis, 18 – 47042 CESENATICO (FC), CF: 03771090408 per lo svolgimento del servizio di alloggiamento temporaneo presso la propria struttura denominata Etrusco Arezzo Hotel, situata in AREZZO - Via Fleming 39 ed articolata nel servizio di pensione completa.

La società ha fornito tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente e li ha mantenuti in perfetta efficienza e sottoposti a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

La società ha garantito

- a) l'alloggio in camere doppie e triple provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
- b) gli ordinari servizi di pulizia ed igiene.

La società ha comunicato giornalmente al soggetto attuatore, nelle modalità indicate dal Settore Protezione Civile regionale le presenze giornaliere degli ospitati e ad inviato il report giornaliero su modello fornito dal Settore Protezione Civile regionale.

La società con la sottoscrizione del Verbale di somma urgenza si è impegnata a dare immediato avvio al servizio per un prezzo provvisorio procapite giornaliero pari (oltre IVA):

- Pensione Completa, 70,00;

Applicando, ai prezzi sopra indicati, le seguenti riduzioni:

- riduzione del 25% per bambini di età tra i 2 e 12 anni compiuti a partire dal secondo occupante;
- riduzione del 100% per bambini da 0 a 2 anni compiuti;

I prezzi come sopra indicati sono onnicomprensivi anche dei consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività ed acqua ai pasti.

Tali prezzi sono stati stabiliti consensualmente dalle parti ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016, con accettazione della determinazione del prezzo individuato in via definitiva a seguito di apposita valutazione di congruità eseguita dall'amministrazione sulla base anche delle effettive presenze registrate.

La società RIGABLU 1230 S.R.L. ha messo a disposizione a far data dal giorno 15 aprile 2022 le soluzioni alloggiative, che hanno accolto complessivamente adulti e minori di età compresa tra 2 e 12 anni secondo il seguente calendario di presenze:

Data	Adulti	Minori 2-12 anni
15/04/2022	4	1
16/04/2022	4	1
17/04/2022	4	1
18/04/2022	4	1
19/04/2022	4	1

20/04/2022	4	1
21/04/2022	4	1
22/04/2022	4	1
23/04/2022	4	1
24/04/2022	4	1
25/04/2022	4	1
26/04/2022	4	1
27/04/2022	4	1
28/04/2022	4	1
29/04/2022	4	1
30/04/2022	4	1
01/05/2022	4	1
02/05/2022	4	1
03/05/2022	4	1
04/05/2022	4	1
05/05/2022	4	1

Le presenze complessivamente registrate sono pari a:

Tipologia Ospite	Presenze per sistemazione Pensione completa
Adulti	84
Minori 2-12 anni	21

In data 5 maggio 2022 è cessato il servizio di alloggiamento temporaneo presso la struttura affidato in somma urgenza.

Costo del servizio

Tipologia Ospite	Presenze in pensione completa	Costo procapite giornaliero	Costo Complessivo
Adulti	84	€ 70,00	€ 5.880,00
Minori 2-12 anni	21	€ 52,50	€ 1.102,50
		TOTALE	€ 6.982,50

Il costo complessivo del servizio eseguito dalla società RIGABLU 1230 S.R.L., con sede in CESENATICO (FC), sulla base delle singole sistemazioni in cui esso si articola, è determinato in euro **6.982,50**, oltre IVA 10% per euro 698,25, pari a complessivi euro **7.680,75** e si ritiene congruo.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bernardo Mazzanti

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 120 del 02/09/2022***Oggetto:*

OCDPC n.872 del 04 marzo 2022. Affidamento del servizio in somma urgenza per l'alloggiamento e l'assistenza temporanea dei cittadini ucraini, presso la struttura denominata "Hotel Granduca" in comune di Grosseto, all'impresa SO.F.I.S. Servizi S.r.l., Codice CIG: 9160117FAA

Gestione Commissariale: Accoglienza e soccorso alla popolazione in conseguenza degli accadimenti di guerra nel territorio dell'Ucraina

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Verbale di somma urgenza
B	Si	Perizia di stima

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* *Verbale di somma urgenza*
11b96eb9a94b1be7ccd6efbff150fa5d869caa812bc0e6554df3ed90ee580a0a
- B* *Perizia di stima*
046da1e0ebbd100e17b4ecc1cf43b3f72bc3296490a279d840a2b4d6efaa0216

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati i seguenti atti nazionali:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" del 28/02/2022;
- il decreto legge n. 14 del 25/02/2022 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", convertito in Legge n.28 del 05 aprile 2022 e in particolare l'art. 5 quater "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina";
- la OCDPC n. 872 del 4/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la OCDPC n. 873 del 6/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, in particolare disposizioni di carattere sanitario nonché tutte le OCDPC successive adottate;

Preso atto delle ordinanze commissariali:

- n. 25 del 11/03/2022 con cui sono state approvate le disposizioni organizzative per lo svolgimento di quanto indicato nella OCDPC n. 872/2022 individuando, quali soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, di tale OCDPC, i comuni, le unioni di comuni, la città metropolitana e le province, ed è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture – Uffici territoriali di governo, prevista dall'articolo 2 OCDPC n. 872/2022, per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022;
- n. 26 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa per le procedure operative per l'accoglienza dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto", condivise nell'Unità di crisi con le Prefetture, Anci Toscana e Upi Toscana;
- n. 27 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, A.N.P.A.S. – Comitato Regionale Toscano ODV, Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Toscana e V.A.B. – Vigilanza Antincendi Boschivi;
- n. 28 del 15/03/2022 con cui è stata approvata la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana;
- n. 33 del 19/03/2022 con la quale sono state definite le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza commissariale n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo ed è stato disposto di procedere, sulla base della

Convenzione approvata con ordinanza commissariale n. 28 del 15/03/2022, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

- n. 52 del 13/04/2022 con cui anche la Regione Toscana è stata individuata soggetto attuatore;

Considerato che a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera b) della OCDPC n.872/2022 che dispone che i Commissari delegati provvedono alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del governo;

Considerato che a causa dell'intensificarsi del flusso dei cittadini ucraini in arrivo si è reso indifferibile ed urgente provvedere all'affidamento del servizio di alloggiamento temporaneo in attesa che della presa in carico dal Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), per salvaguardarne l'integrità e la salute;

Considerate le deroghe previste dall'OCDPC n. 872/2022, all'art. 9, comma 2, per l'espletamento delle attività di cui all'emergenza da parte del Commissario delegato che può avvalersene in presenza dei presupposti, per le procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare per le procedure di somma urgenza di cui all'art. 163, in cui possono essere derogati i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4, i termini per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 e il termine di cui al secondo periodo del comma 10;

Considerate, altresì, le deroghe previste dall'OCDPC n. 872/2022, all'art. 9, comma 3, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

Dato atto che sussistono le condizioni che legittimano la somma urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

Visto il verbale di Somma Urgenza (Allegato A), adottato ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con cui è stata ordinata l'esecuzione del servizio di alloggiamento temporaneo alla società SO.F.I.S. Servizi S.r.l. che tramite la propria struttura denominata Hotel Granduca in comune di Grosseto, si è resa immediatamente disponibile;

Considerato che l'esecuzione del servizio come sopra descritto è stato affidato con il Verbale di Somma Urgenza alla società SO.F.I.S. Servizi S.r.l., con sede in Grosseto, via Senese 170, Codice fiscale: 00741270532, la quale si è resa disponibile all'immediato avvio all'esecuzione del suddetto servizio sulla base dell'ordine inserito nel verbale di somma urgenza - CIG 9160117FAA, per l'importo di euro 45,00 (oltre IVA 10%), procapite al giorno per pernottamento e prima colazione e per l'importo di euro 70,00 (oltre IVA 10%), procapite al giorno in pensione completa e determinato in via provvisoria, stabilito consensualmente dalle parti ai sensi del predetto art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016;

Considerato che con la firma apposta dal Legale rappresentante della società SO.F.I.S. Servizi S.r.l. sul Verbale di somma urgenza in data 28 marzo 2022 l'Impresa ha accettato l'impegno contrattuale proposto;

Considerato che in data 21 luglio 2022 è stata redatta da parte dell'Ing. Bernardo Mazzanti la perizia giustificativa del prezzo relativamente all'esecuzione del servizio di somma urgenza, redatta ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente atto (Allegato B), il cui importo è stato determinato nella misura di euro 19.445,00, oltre IVA nei termini di legge, e contestualmente nella medesima data è stata trasmessa alla società;

Dato atto sono stati acquisiti e conservati agli atti del Settore Protezione Civile Regionale i seguenti documenti:

- Comunicazione tracciabilità flussi finanziari;
- Formulario DGUE;
- Dichiarazioni integrative;

Dato atto che la marca da bollo dovuta da parte dell'operatore economico è stata apposta sull'originale cartaceo del verbale di somma urgenza conservato agli atti del Settore Protezione civile regionale;

Dato atto che è stato individuato quale RUP del servizio di somma urgenza di cui al presente atto l'Ing. Bernardo Mazzanti;

Considerato che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dal verbale di somma urgenza;

Dato atto che l'operatore economico SO.F.I.S. Servizi S.r.l. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, attraverso il "Documento di Gara Unico Europeo – DGUE" ed il modello "Dichiarazioni integrative" conservati agli atti del Settore Protezione civile regionale;

Considerato che sono stati avviati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dalla società SO.F.I.S. Servizi S.r.l. in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che hanno avuto esito positivo;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 163, comma 4, provvedere alla copertura finanziaria della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola nonché procedere all'approvazione del servizio;

Preso atto che è stata aperta la contabilità speciale n. 6338 intestata al Commissario delegato e che sulla medesima, a titolo di anticipazione rispetto agli oneri già sostenuti, sono stati accreditati euro 4.000.000,00 come da comunicazione prot. DPC/15685 del 8/04/2022 e Prot. 0242188 del 14/06/2022 dell'Ufficio Amministrazione e bilancio del Dipartimento di protezione civile;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, procedere all'impegno a favore dell'Impresa SO.F.I.S. Servizi S.r.l., (codice contspec 6321) dell'importo di euro 19.445,00, oltre IVA 10% per euro 1.944,50, pari a complessivi euro 21.389,50 a valere sulle risorse appositamente previste sulla contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022;

Visto l'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022, come modificato dall'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 876/2022, che prevede che il Commissario delegato provvede a rendicontare al Dipartimento della protezione civile con cadenza bimestrale, secondo le modalità e con la modulistica che saranno definite dal Capo del Dipartimento di protezione civile;

Dato atto che il Commissario delegato provvederà a rendicontare la spesa in oggetto secondo le modalità che saranno definite come sopra indicato, ai fini del rimborso sulla contabilità speciale;

Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT –SA e contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, verrà trasmesso ad ANAC per i controlli di competenza;

ORDINA

1. di approvare l'esecuzione in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, del servizio di alloggiamento temporaneo dei cittadini ucraini presso la struttura denominata Hotel Granduca in comune di Grosseto;
2. di approvare il verbale di somma urgenza (Allegato A), il cui originale firmato è conservato agli atti del Settore Protezione civile regionale, con cui è stata ordinata l'esecuzione del servizio di alloggiamento temporaneo, ai sensi del comma 6 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società SO.F.I.S. Servizi S.r.l., con sede in Grosseto, via Senese 170, Codice fiscale: 00741270532;
3. di approvare la Relazione illustrativa della perizia giustificativa dei prezzi (Allegato B) in base alla quale l'importo del servizio è stato determinato in euro 19.445,00, oltre IVA 10% per euro 1.944,50, pari a complessivi euro 21.389,50;
4. di impegnare la somma complessiva di euro 21.389,50, comprensiva dell' IVA 10%, per il servizio di alloggiamento temporaneo dei profughi ucraini presso la struttura denominata Hotel Granduca, Codice Identificativo di Gara (CIG): 9160117FAA a favore della società SO.F.I.S. Servizi S.r.l. (codice contspec 6321), a valere sul capitolo 1111/U della contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui si dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dal verbale di somma urgenza;
6. di rinviare la liquidazione delle somme spettanti alla società SO.F.I.S. Servizi S.r.l. con le modalità stabilite dal contratto dietro presentazione di regolari fatture, imputando la spesa all'impegno assunto con il presente atto;
7. di dare atto che ai fini del rimborso sulla contabilità speciale, si provvederà a rendicontare la spesa in oggetto secondo le modalità e con la modulistica che saranno definite dal Capo del Dipartimento di protezione civile in base all'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022 come modificato dall'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 876/2022;
8. di pubblicare, ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT –SA e contestualmente, e comunque in un termine con-

gruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, trasmetterlo ad ANAC per i controlli di competenza;

9. di comunicare la presente ordinanza alla società SO.F.I.S. Servizi S.r.l.;

10. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC 872/2022



**VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE IN SOMMA
URGENZA**
(Art.163, comma 6, D.Lgs 50/2016)

Oggetto: OCDPC 872/2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Affidamento urgente del servizio per l'alloggiamento temporaneo e l'assistenza dei cittadini ucraini

Il sottoscritto Ing. Bernardo Mazzanti, in qualità di responsabile del Settore Protezione civile, individuato dal Commissario Delegato quale membro dell'Ufficio del Commissario con ordinanza n. 24 del 11.03.2022

PREMESSO

che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

che con OCDPC n. 872 del 4/03/2022 "*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*", è stato individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato per le attività dell'emergenza nel territorio toscano ed è stato previsto che la Regione assicura il coordinamento del proprio sistema di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario;

che con ordinanza n. 873 del 6/03/2022 sono state approvate ulteriori disposizioni per l'emergenza in oggetto, in particolare di carattere sanitario;

che con ordinanza n. 25 del 11/03/2022 il Commissario delegato ha approvato le modalità organizzative per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano;

che con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022 il Commissario delegato ha approvato per i fini sopra indicati, la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana e Upi Toscana in rappresentanza degli enti locali toscani;

CONSIDERATO

che a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini;

che il supporto alle Prefetture – Uffici territoriali di governo, come previsto dall'articolo 3 OCDPC n. 872/2022, è previsto specificatamente per l'alloggiamento temporaneo o l'assistenza ai cittadini ucraini anche solo in transito nel territorio regionale;

rende necessario garantire tale alloggiamento temporaneo ai cittadini ucraini in arrivo nel territorio toscano, il cui flusso in arrivo dal giorno 11 marzo si è notevolmente intensificato, per garantirne l'integrità e la salute;

RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente l'affidamento del servizio di alloggiamento temporaneo dei cittadini ucraini in arrivo in attesa che vengano presi in carico dal Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39

DATO atto che sussistono le condizioni che legittimano la somma urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza n. 33 del 19/03/2022 con la quale:

- sono definite le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo;
- è stato disposto di procedere, sulla base della Convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana, approvata con ordinanza commissariale n. 28 del 15/03/2022, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, attivando altresì le disposizioni derogatorie previste nel medesimo articolo 9;
- è stato individuato il Sottoscritto, dirigente del Settore Protezione Civile regionale per la sottoscrizione degli stessi vista l'impossibilità del Commissario;

DISPONE

di affidare alla società **SO.F.I.S. SERVIZI S.r.l.**

con sede legale in GROSSETO, Via Senese 170 CF: 00741270532

Il servizio relativo all'accoglienza dei cittadini provenienti dall'Ucraina, presso la propria struttura ricettiva situata in GROSSETO, Via Senese 170 denominata "**HOTEL GRANDUCA**" e più precisamente tramite trattamento la messa a disposizione di 10 camere per un massimo di 15 giorni con trattamento di:

- 1) pernottamento e prima colazione;
- 2) pensione completa;

La struttura ricettiva indicata assicura la disponibilità della sua struttura in base alle richieste avanzate dall'Unità di Crisi regionale e dal Comune di Grosseto in qualità di soggetto attuatore ai sensi della sopra citata ordinanza commissariale n. 25/2020.

La struttura ricettiva prende altresì atto delle funzioni e competenze del sopra citato soggetto attuatore così come stabilito in particolare dall'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 33 del 19/03/2022.

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

Condizioni del servizio

La società si impegna a garantire:

- l'alloggio in camere singole, doppie, triple, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento (ove previsto dalla normativa), acqua calda/fredda;
- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene.

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

La società individua il signor Amedeo Vasellini

recapito email: reception@hotlegranduca.com

recapito telefonico: 335.7061305

come un unico referente della struttura messa a disposizione, nei confronti del Commissario.

La società si impegna a comunicare giornalmente al soggetto attuatore, nelle modalità indicate dal Settore Protezione Civile regionale:

- le presenze giornaliere degli ospitati e ad inviare il report giornaliero su modello fornito dal Settore Protezione Civile regionale;
- qualsiasi situazione o esigenza particolare che si verifica nella struttura, comunicando anche le eventuali criticità in merito alle condizioni sanitarie degli ospitati.

La società si impegna a comunicare, al termine di ogni mese, al soggetto attuatore le presenze e le date di occupazione delle stanze nonché dei servizi erogati.

Prezzi concordati

Per il servizio di cui sopra le parti concordano i seguenti prezzi (al netto IVA) procapite giornalieri:

A	Pernottamento e prima colazione	Euro 45,00
B	Pensione Completa	Euro 70,00
C	Maggiorazione utilizzo di camera doppia uso singola	Euro 20,00

Le tariffe, sono soggette alle seguenti riduzioni:

- a partire dal secondo occupante la camera, riduzione del 25% per bambini di età inferiore a 12 anni compiuti;
- gratuità per bambini da 0 a 2 anni.

Gli oneri di cui sopra sono da intendersi onnicomprensivi anche dei consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività.

Le presenze derivate affidamento sono da considerarsi esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nei confronti dei comuni ove ha sede la struttura medesima.

I sottoscritti danno altresì atto che la particolare situazione di urgenza derivante dal flusso continuo di arrivi di profughi, ha reso necessario attivare già la specifica struttura ricettiva in data 18/03/2022, la quale, nel rispetto della sopra citata Convenzione generale, ha già accolto un determinato numero di profughi così come risultante dai report di monitoraggio trasmessi.

Il gestore della struttura ricettiva, come da Convenzione generale approvata con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022, è espressamente esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione dell'imposta di soggiorno per le presenze derivanti dal presente affidamento.

Con la sottoscrizione del presente verbale la società dichiara di accettare i prezzi precedentemente indicati.

I sottoscritti concordano che l'ammontare complessivo del servizio sarà determinato in funzione dell'effettiva occupazione delle stanze.

Disposizioni connesse alla emergenza epidemiologica

Le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica. In particolare viene richiamato quanto previsto dalla OCDPC n.

.22 articolo 2 punto 6 fino al 31/03/2022 ed eventuali sue successive modifiche o variazioni.

Con la sottoscrizione del presente verbale, la Società dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.

La società dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione dei propri lavoratori.

Il presente affidamento viene disposto sotto le riserve di Legge di cui all'art.163, commi 5 e 7, del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo così come derogato dall'art. 9, comma 2, dell'OCDP n. 872/2022.

Qualora il controllo sui requisiti dia un riscontro negativo il Commissario Delegato recederà dal presente affidamento, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti.

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, il Commissario delegato OCPD n.872/2022, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.
3. L'Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente affidamento tratta i seguenti tipi di dati: personalizzare in base a specifiche prestazioni contrattuali: codici fiscali, dati anagrafici, residenza, n. telefono;
relativi alle seguenti categorie di interessati: cittadini ucraini
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.
5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
6. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai



- propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.
7. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
 8. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
 9. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:
 - restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
 10. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
 11. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Per il Commissario

Per la Società

*Il Dirigente Responsabile del Settore
Protezione Civile Regionale*

(Ing. Bernardo Mazzanti)



SO.FI.S. SERVIZI S.r.l.
Via Senese, 170 - 58100 GROSSETO
Tel. 0564/453833 - Fax 0564/453843
C.F. e P.IVA 00741270532
www.hotelgranduca.com
Info@hotelgranduca.com

Sottoscritto in Firenze data: 28/03/2022

L'originale del presente verbale viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo con pagamento mediante F23 per un importo complessivo di euro 16,00. *(eliminare in caso apposizione marca da bollo su cartaceo)*



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC 872/2022

PERIZIA GIUSTIFICATIVA
ai sensi dell'art. 163, comma 4, D.Lgs. 50/2016

Attuazione dell'OCDPC del 04 marzo 2022 n. 872 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina."

Relazione

Premessa

Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Con OCDPC n. 872 del 4/03/2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", è stato individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato per le attività dell'emergenza nel territorio toscano ed è stato previsto che la Regione dovesse assicurare il coordinamento del proprio sistema di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario;

Al comma 2, lettera b), dell'articolo 2 della OCDPC 872/2022 è previsto che il commissario delegato provvede alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale.

Al comma 4, dell'articolo 3, della OCDPC 872/2022 è espressamente previsto che ove non sia possibile risolvere le necessità alloggio di mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 le Prefetture - Uffici territoriali del Governo possono rappresentare specifiche esigenze ai commissari delegati per le soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, e che i Commissari provvedono nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale.

Con ordinanza n. 25 del 11/03/2022 il Commissario delegato ha approvato le modalità organizzative per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano.

Fin da subito la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini.

Il flusso dei cittadini ucraini in arrivo in Regione Toscana si è notevolmente intensificato dal giorno 11 marzo e gli Uffici Territoriali del Governo hanno subito comunicato l'impossibilità

di garantirne la sistemazione alloggiativa tramite il Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI).

La struttura commissariale è perciò intervenuta in urgenza per reperire soluzioni alloggiative temporanee ai cittadini ucraini senza punti di riferimento di parenti o conoscenti sul territorio toscano in grado di fornire ospitalità, dal 12 marzo ad oggi si è reso necessario reperire soluzioni temporanee per circa 800 profughi.

Vista pertanto l'urgenza di individuare hotel/strutture ricettive in grado di offrire soluzioni urgenti di accoglienza temporanea è stata avviata una procedura di Somma Urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/2016, redigendo il sottoscritto, come Responsabile del Procedimento, apposito VERBALE DI SOMMA URGENZA ai sensi dell'art.163, comma 6, in data 28 marzo 2022 incaricando la società SO.F.I.S. Servizi S.r.l., con sede in Grosseto, via Senese 170, Codice fiscale: 00741270532 per lo svolgimento del servizio di alloggiamento temporaneo presso la propria struttura denominata HOTEL GRANDUCA e situata in GROSSETO così articolato:

1. pernottamento e prima colazione,
2. pensione completa,
3. utilizzo di camera doppia uso singola,

La società ha fornito tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente e li ha mantenuti in perfetta efficienza e sottoposti a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

La società ha garantito

- a) l'alloggio in camere doppie, triple, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
- b) gli ordinari servizi di pulizia ed igiene.

La società ha comunicato giornalmente al soggetto attuatore, nelle modalità indicate dal Settore Protezione Civile regionale le presenze giornaliere degli ospitati e ad inviato il report giornaliero su modello fornito dal Settore Protezione Civile regionale.

La società con la sottoscrizione del Verbale di somma urgenza si è impegnata a dare immediato avvio al servizio per un prezzo provvisorio procapite giornaliero pari (oltre IVA):

- Pernottamento e prima colazione, euro 45,00;
- Pensione Completa, EURO 70,00;
- Maggiorazione per utilizzo di camera doppia uso singola, euro 20,00;

Applicando, ai prezzi sopra indicati, le seguenti riduzioni:

- riduzione del 25% per bambini di età tra i 2 e 12 anni compiuti a partire dal secondo occupante;
- riduzione del 100% per bambini da 0 a 2 anni compiuti;

I prezzi come sopra indicati sono omnicomprendivi anche dei consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività ed acqua ai pasti.

Tali prezzi sono stati stabiliti consensualmente dalle parti ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016, con accettazione della determinazione del prezzo individuato in via

definitiva a seguito di apposita valutazione di congruità eseguita dall'amministrazione sulla base anche delle effettive presenze registrate.

La società SO.F.I.S. Servizi S.r.l. ha messo a disposizione a far data dal giorno 12 marzo 2022 soluzioni alloggiative in camere doppie e triple che hanno accolto complessivamente adulti, minori tra 2 e 12 anni e minori di 2 anni secondo il seguente calendario di presenze:

id.Nucl.	Età	Entrata	Uscita	Presenze totali	Cat.	Pensione completa	Pernottamento e colazione
481	37	12/03/22	18/03/22	6	A	6	
481	43	12/03/22	18/03/22	6	A	6	
481	1	12/03/22	18/03/22	6	0	6	
461	63	13/03/22	14/03/22	1	A		1
461	46	13/03/22	14/03/22	1	A		1
461	13	13/03/22	14/03/22	1	A		1
463	32	13/03/22	14/03/22	1	A		1
464	13	13/03/22	14/03/22	1	A		1
464	29	13/03/22	14/03/22	1	A		1
464	7	13/03/22	14/03/22	1	B		1
465	41	13/03/22	14/03/22	1	A		1
465	12	13/03/22	14/03/22	1	A		1
465	4	13/03/22	14/03/22	1	B		1
465	3	13/03/22	14/03/22	1	B		1
465	8	13/03/22	14/03/22	1	B		1
465	14	13/03/22	14/03/22	1	A		1
467	1	13/03/22	14/03/22	1	0		1
467	6	13/03/22	14/03/22	1	B		1
467	16	13/03/22	14/03/22	1	A		1
467	8	13/03/22	14/03/22	1	B		1
467	5	13/03/22	14/03/22	1	B		1
467	11	13/03/22	14/03/22	1	B		1
467	12	13/03/22	14/03/22	1	A		1
467	6	13/03/22	14/03/22	1	B		1
467	32	13/03/22	14/03/22	1	A		1
467	2	13/03/22	14/03/22	1	B		1
469	34	13/03/22	14/03/22	1	A		1
471	11	13/03/22	14/03/22	1	B		1
471	42	13/03/22	14/03/22	1	A		1
471	17	13/03/22	14/03/22	1	A		1
472	33	13/03/22	14/03/22	1	A		1
473	19	13/03/22	14/03/22	1	A		1

473	44	13/03/22	14/03/22	1	A		1
475	75	13/03/22	14/03/22	1	A		1
477	27	13/03/22	14/03/22	1	A		1
477	6	13/03/22	14/03/22	1	B		1
478	42	13/03/22	14/03/22	1	A		1
480	9	13/03/22	14/03/22	1	B		1
480	6	13/03/22	14/03/22	1	B		1
480	33	13/03/22	14/03/22	1	A		1
483	34	13/03/22	14/03/22	1	A		1
470	37	16/03/22	21/04/22	36	A	36	
470	4	16/03/22	21/04/22	36	B	36	
476	44	16/03/22	21/04/22	36	A	36	
463	9	18/03/22	24/03/22	6	B	6	
463	7	18/03/22	24/03/22	6	B	6	
468	35	18/03/22	24/03/22	6	A	6	
468	37	18/03/22	24/03/22	6	A	6	
468	2	18/03/22	24/03/22	6	B	6	
466	22	26/03/22	21/04/22	26	A	26	
470	36	26/03/22	21/04/22	26	A	26	
484	15	26/03/22	18/04/22	23	A	23	
462	44	03/04/22	06/04/22	3	A	3	
462	12	03/04/22	06/04/22	3	B	3	
474	50	03/04/22	06/04/22	3	A	3	
479	58	03/04/22	12/04/22	9	A	9	
482	17	03/04/22	13/04/22	10	A	10	
482	37	03/04/22	13/04/22	10	A	10	
482	7	03/04/22	13/04/22	10	B	10	

In data 21 aprile 2022 è cessato il servizio di alloggiamento temporaneo presso la struttura affidato in somma urgenza.

Costo del servizio in pensione completa:

Tipologia Ospite	Presenze in pensione completa	Costo procapite	Costo Complessivo
Adulti	206	€ 70,00	€ 14.420,00
Minori 2-12 anni	67	€ 52,50	€ 3.517,50
Minori 2 anni	6	€ 0,00	€ 0,00
		Totale parziale	€ 17.937,50

Costo del servizio pernottamento e colazione:

Tipologia Ospite	Presenze in pensione completa	Costo procapite	Costo Complessivo
Adulti	23	€ 45,00	€ 1.035,00
Minori 2-12 anni	14	€ 33,75	€ 472,50
Minori 2 anni	1	€ 0,00	€ 0,00
		Totale parziale	€ 1.507,50

Il costo complessivo del servizio eseguito dalla società SO.F.I.S. Servizi S.r.l. con sede legale in Grosseto, sulla base delle singole sistemazioni in cui esso si articola, è determinato in euro 19.445,00, oltre IVA 10% per euro 1.944,50, pari a complessivi euro 21.389,50 e si ritiene congruo.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bernardo Mazzanti



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 121 del 02/09/2022*Oggetto:*

OCDPC n. 872/2022 - Approvazione di un protocollo di intesa per la realizzazione del Progetto "Uffizi Care"

Gestione Commissariale: Emergenza sanitaria Covid19 - OCDPC 630/2020 - decreto CDPC 27/02/20 - Soggetto Attuatore spese emergenza COVID19

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°1**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	protocollo di intesa

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

1 protocollo di intesa
dfdceef13d696ca76138ec2af249a9fed70815d0a7dd81fe2f650522948b8414

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo settore";

Vista la legge regionale n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;

Richiamati i seguenti atti nazionali:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" del 28/02/2022;
- il decreto legge n. 16 del 28/02/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” e in particolare l'art. 3 "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina";
- la OCDPC n. 872 del 4/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la OCDPC n. 873 del 6/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

Visto che la OCDPC n. 872 ha nominato i Presidenti di Regione Commissari delegati per coordinare l'organizzazione del concorso dei propri sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina nel quadro di un piano di distribuzione nazionale;

Visto che ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 42/2004, meglio noto come Codice dei Beni Culturali, il Ministero della Cultura garantisce la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, assicura la fruizione dei beni culturali presenti negli istituti e nei luoghi della cultura dello Stato, favorisce la diffusione della conoscenza del patrimonio attraverso accordi con l'Università e gli Enti territoriali;

Considerato che le Gallerie degli Uffizi, con sede in Firenze, organo periferico con autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa del Ministero della Cultura, come previsto nello statuto:

- perseguono la propria mission istituzionale di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale svolgendo direttamente le attività anche in collaborazione con altre Istituzioni Pubbliche o Enti privati, purché senza scopo di lucro, con possibilità di stipulare all'uopo protocolli di Intesa ed accordi
- attraverso il Dipartimento per l'Educazione, sviluppano progetti educativi e di valorizzazione rivolti ad una vasta utenza costituita da fasce di pubblico diversificate con specifici programmi opportunamente predisposti, definendo in particolare progetti educativi, culturali e di socializzazione, favorendo iniziative di accoglienza rivolte a tutte le persone, famiglie e bambini;

Dato atto del progetto culturale “Uffizi Care” predisposto dalle Gallerie degli Uffizi, con cui intendono fornire il proprio apporto all'interno della rete di accoglienza regionale nei confronti di soggetti beneficiari di protezione internazionale, protezione speciale o protezione temporanea,

rafforzando la propria offerta di progetti educativi e di socializzazione rivolta a persone in fuga dalle guerre dando così occasione per raccogliere le forze e favorire la serenità, specialmente nei più piccoli, attraverso il contatto con l'arte e la bellezza;

Ritenuto di attivare una collaborazione con le Gallerie degli Uffizi approvando il protocollo di intesa, allegato 1 al presente atto, per la realizzazione del progetto "Uffizi Care" con il Ministero della Cultura, che vede anche la partecipazione del volontariato del terzo settore ed in particolare la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus;

Dato atto che il protocollo non comporta oneri per la contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

ORDINA

1. di approvare per quanto indicato in premessa, il protocollo d'intesa, allegato 1 al presente atto, per la realizzazione del progetto "Uffizi Care" con il Ministero della Cultura e la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus;

2. di comunicare la presente ordinanza al Ministero della Cultura, alla Fondazione Solidarietà Caritas Onlus e al Dipartimento della Protezione Civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

Il Presidente della Regione Toscana
Commissario delegato

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

Allegato 1

Protocollo di intesa per la realizzazione del Progetto “Uffizi Care” tra Ministero della Cultura, Presidente della Regione Toscana, Fondazione Solidarietà Caritas Onlus

TRA

Le Gallerie degli Uffizi, con sede in Firenze, piazzale degli Uffizi n. 6, rappresentate dal Dr. Eike D. Schmidt, C.F. SCHKTR68D22Z112K, nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante delle Gallerie degli Uffizi, C.F. 94251640481, organo periferico con autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa del Ministero della Cultura (d’ora in poi, “le Gallerie”)

E

La FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS, C.F. 94043850489, con sede legale in Via de’ Pucci 2 – 50122 Firenze, rappresentata dal Dott. Vincenzo Lucchetti, C.F. LCCVCN47E13G508R nella sua qualità di Presidente, (d’ora in poi, “Fondazione Solidarietà Caritas”)

E

Il Presidente della Regione Toscana, in qualità di Commissario Delegato OCDPC n. 872/2022 domiciliato per la carica a Firenze, in Piazza Duomo 1 (d’ora in poi, il “Commissario delegato”)

Congiuntamente “le Parti”

PREMESSO

- Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 42/2004, meglio noto come Codice dei Beni Culturali, il Ministero della Cultura garantisce la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, assicura la fruizione dei beni culturali presenti negli istituti e nei luoghi della cultura dello Stato, favorisce la diffusione della conoscenza del patrimonio attraverso accordi con l’Università e gli Enti territoriali;
- Le Gallerie, come previsto nello statuto, perseguono la propria mission istituzionale di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale svolgendo direttamente le attività anche in collaborazione con altre Istituzioni Pubbliche o Enti privati, purché senza scopo di lucro, con possibilità di stipulare all’uopo protocolli di Intesa ed accordi;
- Le Gallerie, attraverso il Dipartimento per l’Educazione, sviluppano progetti educativi e di valorizzazione rivolti ad una vasta utenza costituita da fasce di pubblico diversificate con specifici programmi opportunamente predisposti;
- L’ Area Mediazione Culturale e Accessibilità del suddetto Dipartimento, si occupa, tra l’altro, di definire progetti educativi, culturali e di socializzazione, favorendo iniziative di accoglienza rivolte a tutte le persone, famiglie e bambini;
- Con il progetto culturale “Uffizi Care”, d’ora in poi “il Progetto”, le Gallerie degli Uffizi intendono fornire il proprio apporto all’interno della rete di accoglienza regionale nei confronti di soggetti beneficiari di protezione internazionale, protezione speciale o protezione temporanea, rafforzando la propria offerta di progetti educativi e di socializzazione rivolta a persone in fuga dalle guerre dando così occasione per raccogliere le forze e favorire la serenità, specialmente nei più piccoli, attraverso il contatto con l’arte e la bellezza. Il museo, dunque, proponendo l’esperienza della bellezza in contrapposizione all’orrore e il dialogo tra culture contro ogni deriva nazionalista, agisce concretamente con un progetto guidato dallo spirito (divenuto ormai valore europeo) dell’”I care”;

VISTI

- il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo settore";
- la legge regionale n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" del 28/02/2022;

- il decreto legge n. 16 del 28/02/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" e in particolare l'art. 3 "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina";
- la OCDPC n. 872 del 4/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina ed in particolare il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per coordinare l'organizzazione del concorso dei propri sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina;

DATO ATTO

- che la Fondazione Solidarietà Caritas, con la propria attività, si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la diffusione della cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e del volontariato, finalità tutte ispirate al principio evangelico della carità ed alla Dottrina Sociale della Chiesa; nell'ambito del presente Progetto la stessa provvederà ad individuare, tra i propri assistiti, i soggetti beneficiari di protezione internazionale, protezione speciale o protezione temporanea che potranno prendervi parte, mettendo all'uopo a disposizione un operatore per l'accompagnamento dei gruppi, i mezzi per il trasporto degli stessi al museo e, quando necessario, i propri mediatori linguistici/culturali.
- che il Commissario delegato, in base a quanto previsto nella OCDPC n. 872/2022 ed in particolare tenuto conto che le Regioni assicurano nell'ambito dei propri territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza dei rispettivi Commissari delegati, ha previsto nell'ordinanza commissariale n. 25/2022 di attivarsi con il sistema di protezione civile toscano, che trova la sua peculiarità nella partecipazione del volontariato organizzato ed iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile;
- che il Commissario delegato quindi può rappresentare un punto di contatto tra "le Gallerie" e i profughi provenienti dall'Ucraina, ospitati presso le strutture di accoglienza del territorio regionale, mediante il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile sia ai fini della predisposizione degli elenchi di soggetti interessati sia per il loro trasporto sia per i servizi di mediazione culturale o linguistica;
- che a fronte della straordinarietà della situazione connessa alla grave crisi internazionale in atto, le Parti convengono nell'opportunità di sottoscrivere un protocollo di intesa con lo scopo di seguito specificato, quale importante forma di raccordo tra amministrazioni ed enti diversi, volta a creare nuove sinergie per dare luogo ad iniziative educative e di socializzazione sul territorio;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto del Protocollo

La finalità del presente Protocollo d'Intesa è quella di avviare una collaborazione tra le Parti in vista della realizzazione di attività conoscitive, educative e di socializzazione.

Mediante tali attività, adulti e bambini avranno modo di esplorare i musei delle Gallerie degli Uffizi, partecipare a laboratori linguistici, vedere come il museo si prende cura delle sue collezioni attraverso incontri con restauratori, giardinieri e tutti gli altri professionisti che compongono lo staff delle Gallerie.

E' fatta salva sin d'ora la possibilità di altri enti e/o soggetti di prendere parte alle attività oggetto del presente Protocollo sottoscrivendo apposite atti a latere.

Art. 3 Attività

Con il presente Protocollo d'intesa le parti si impegnano alla realizzazione delle attività meglio dettagliate nel progetto di accoglienza, secondo modalità di volta in volta concordate tra le Parti.

Le attività consisteranno in uno o due incontri settimanali organizzati in piccoli gruppi composti da n. 7 (sette) membri, tra adulti e/o bambini, oltre a 1 (uno) accompagnatore e a 1 (uno) mediatore linguistico messi a disposizione dalle Parti.

Per lo svolgimento delle stesse, le Gallerie consentiranno ai partecipanti l'ingresso prioritario e gratuito al Museo.

Art. 4 Durata

Il protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31.12.2022. Lo stesso potrà altresì essere prorogato qualora ne ricorrano le condizioni, di concerto tra le Parti; inoltre, ove venga prorogato lo stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022, le Parti potranno valutare l'opportunità di prorogare la convenzione in oggetto per la nuova durata dello stato di emergenza. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'Intesa dandone comunicazione all'altra mediante preavviso scritto di almeno trenta giorni. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Art. 5 Oneri e responsabilità

Nessun onere è reciprocamente dovuto per la realizzazione del presente Protocollo di intesa; ognuna delle Parti provvederà alle proprie spese con i propri fondi.

La Caritas e il Commissario delegato garantiscono che i soggetti individuati siano beneficiari dello status di protezione internazionale, protezione speciale o protezione temporanea, quale condizione all'ingresso prioritario e gratuito ai Musei delle Gallerie.

Art. 6 Volontari di protezione civile

Qualora, per le attività di cui in oggetto, fosse necessario il supporto delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, il Commissario delegato, secondo quanto previsto dall'articolo 5 OCDPC n. 872/2022 e previa condivisione con il Dipartimento di protezione civile, può impiegare i volontari di Protezione Civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile a cui spettano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D.lgs. n. 1/2018, con oneri a carico delle risorse previste dall'articolo 6 della citata ordinanza.

Art. 7 Garanzie

Ciascuna delle parti esonera e tiene indenne l'altra da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare a terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente Protocollo.

Art. 8 Referenti

Referenti del presente Protocollo d'intesa sono:

- per le Gallerie degli Uffizi, la Dottoressa Silvia Mascalchi, Responsabile del Dipartimento per l'Educazione e la dott.ssa Anna Soffici, responsabile dell'Area Mediazione Culturale e accessibilità del Dipartimento;
- per la Fondazione Solidarietà Caritas, il dott. Marzio Mori referente dell'Area Profughi e Richiedenti Asilo;
- per il Commissario delegato, l'Ing. Bernardo Mazzanti, Dirigente del Settore di Protezione Civile Regionale.

Art. 9 Controversie

Per ogni eventuale controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, qualora non si addivenga ad una soluzione di tipo stragiudiziale della vicenda, la competenza esclusiva è del foro di Firenze.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali dei profughi raccolti dalla Fondazione Solidarietà Caritas per lo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si specifica che il Commissario Delegato è il titolare del trattamento (dati di contatto: Ing. Bernardo Mazzanti); il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno conservati presso gli uffici delle Parti e dell'Ente del Terzo Settore sopra indicato, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Potranno inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati

personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per la realizzazione del Progetto "Uffizi Care", si nomina Fondazione Solidarietà Caritas onlus, in persona del suo Presidente, legale rappresentante e titolare del trattamento dei dati, Vincenzo Lucchetti, Responsabile Esterno del trattamento dei dati effettuati anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, funzioni, competenze comprese tutte le eventuali succursali e distaccamenti.

Art. 11 Registrazione dell'atto

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente ed è esente da imposta di bollo in conformità all'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 12 Disposizioni connesse alla emergenza epidemiologica

Le Parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica, sia per i propri dipendenti o volontari impiegati sia per i profughi, ed in particolare a quanto previsto nella OCDPC n. 873/2022.

Articolo 13 Firma digitale

Il presente protocollo, redatto in unico originale, viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi degli articoli 15 comma 2 bis legge n. 241 del 07/08/1990 e 24 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Per LE GALLERIE DEGLI UFFIZI

Il Direttore, Dott. Eike D. Schmidt

Per FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS FIRENZE

Il dott. Vincenzo Lucchetti

Per il COMMISSARIO DELEGATO

Il Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**